

Valido dal 1° gennaio 2026

Regolamento di previdenza



Indice

I.	Premesse	3	VIII.	Ulteriori disposizioni	14																																																																														
Art. 1	Denominazioni e definizioni	3	Art. 25	Scadenze e disposizioni sul pagamento	14																																																																														
Art. 2	Fondazione	4	Art. 26	Conteggio di prestazioni di terzi, riduzioni delle prestazioni	15																																																																														
Art. 3	Piani complementari	4																																																																																	
Art. 4	Persone assicurate, condizioni di ammissione	4																																																																																	
Art. 5	Salario assicurato	5	Art. 27	Congedo non retribuito / interruzione stagionale	15																																																																														
Art. 6	Dovere d'informazione e notifica	5	Art. 27a	Mantenimento della previdenza	16																																																																														
II.	Finanziamento	6	Art. 28	Esecuzione forzata, costituzione in pugno e cessione, conteggio, rimborso	16																																																																														
Art. 7	Contributi	6	Art. 29	Adeguamenti delle rendite	16																																																																														
Art. 7a	Contributi di risparmio volontari	6	Art. 30	Impiego dei fondi liberi	17																																																																														
Art. 7b	Contributo supplementare delle imprese	6	Art. 31	Entrate e uscite collettive	17																																																																														
Art. 8	Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia	6																																																																																	
Art. 9	Prestazione d'entrata, riscatto delle prestazioni regolamentari	7																																																																																	
Art. 10	Finanziamento del pensionamento anticipato	7																																																																																	
III.	Prestazioni di vecchiaia	8	IX.	Organizzazione	17																																																																														
Art. 11	Rendita di vecchiaia, capitale di vecchiaia, rendita transitoria, rendita per figli	8	Art. 32	Consiglio di fondazione	17																																																																														
Art. 12	Pensionamento parziale	8	Art. 33	Compiti del Consiglio di fondazione	17																																																																														
IV.	Prestazioni in caso d'invalidità	9	Art. 33a	Commissione di previdenza	17																																																																														
Art. 13	Invalidità	9	Art. 34	Contabilità, investimenti patrimoniali	18																																																																														
Art. 14	Rendita d'invalidità, rendita per figli	9	Art. 35	Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale	18																																																																														
V.	Prestazioni in caso di decesso	10	Art. 36	Informazione degli assicurati	18																																																																														
Art. 15	Rendita per coniugi, indennità per coniugi	10																																																																																	
Art. 16	Prestazioni per conviventi	10	X.	Misure di risanamento	18																																																																														
Art. 16a	Liquidazione in capitale parziale	10	Art. 37	Copertura insufficiente, misure di risanamento	18	Art. 17	Rendita per orfani	10	Art. 18	Capitale di decesso	11	VI.	Prestazioni in caso d'uscita	11	XI.	Disposizioni transitorie e finali	19	Art. 19	Prolungamento della copertura	11	Art. 38	Lacune nel regolamento, disposizioni di esecuzione, testo determinante	19	Art. 20	Importo della prestazione d'uscita	12	Art. 39	Casi gravi	19	Art. 21	Impiego della prestazione d'uscita	12	Art. 40	Controversie	19	VII.	Finanziamento della proprietà d'abitazione e divorzio	12	Art. 41	Disposizioni transitorie	19	Art. 22	Proprietà d'abitazione: prelievo anticipato, costituzione in pugno	12	Art. 42	Entrata in vigore, modifica	19	Art. 23	Divorzio	13	Art. 24	Riduzione delle prestazioni	14				XII.	Allegati	20				Allegato 1	Aliquote di conversione (art. 11 cpv. 3)	21				Allegato 2	Adeguamento in % della rendita di vecchiaia target (art. 11 cpv. 3)	22				Allegato 3	Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito a riscossione di una rendita transitoria (art. 11 cpv. 5)	23				Allegato 4	Direttiva sul risanamento	24
Art. 37	Copertura insufficiente, misure di risanamento	18																																																																																	
Art. 17	Rendita per orfani	10																																																																																	
Art. 18	Capitale di decesso	11																																																																																	
VI.	Prestazioni in caso d'uscita	11	XI.	Disposizioni transitorie e finali	19																																																																														
Art. 19	Prolungamento della copertura	11	Art. 38	Lacune nel regolamento, disposizioni di esecuzione, testo determinante	19	Art. 20	Importo della prestazione d'uscita	12	Art. 39	Casi gravi	19	Art. 21	Impiego della prestazione d'uscita	12	Art. 40	Controversie	19	VII.	Finanziamento della proprietà d'abitazione e divorzio	12	Art. 41	Disposizioni transitorie	19	Art. 22	Proprietà d'abitazione: prelievo anticipato, costituzione in pugno	12	Art. 42	Entrata in vigore, modifica	19	Art. 23	Divorzio	13	Art. 24	Riduzione delle prestazioni	14				XII.	Allegati	20				Allegato 1	Aliquote di conversione (art. 11 cpv. 3)	21				Allegato 2	Adeguamento in % della rendita di vecchiaia target (art. 11 cpv. 3)	22				Allegato 3	Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito a riscossione di una rendita transitoria (art. 11 cpv. 5)	23				Allegato 4	Direttiva sul risanamento	24																		
Art. 38	Lacune nel regolamento, disposizioni di esecuzione, testo determinante	19																																																																																	
Art. 20	Importo della prestazione d'uscita	12	Art. 39	Casi gravi	19	Art. 21	Impiego della prestazione d'uscita	12	Art. 40	Controversie	19	VII.	Finanziamento della proprietà d'abitazione e divorzio	12	Art. 41	Disposizioni transitorie	19	Art. 22	Proprietà d'abitazione: prelievo anticipato, costituzione in pugno	12	Art. 42	Entrata in vigore, modifica	19	Art. 23	Divorzio	13	Art. 24	Riduzione delle prestazioni	14				XII.	Allegati	20				Allegato 1	Aliquote di conversione (art. 11 cpv. 3)	21				Allegato 2	Adeguamento in % della rendita di vecchiaia target (art. 11 cpv. 3)	22				Allegato 3	Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito a riscossione di una rendita transitoria (art. 11 cpv. 5)	23				Allegato 4	Direttiva sul risanamento	24																								
Art. 39	Casi gravi	19																																																																																	
Art. 21	Impiego della prestazione d'uscita	12	Art. 40	Controversie	19	VII.	Finanziamento della proprietà d'abitazione e divorzio	12	Art. 41	Disposizioni transitorie	19	Art. 22	Proprietà d'abitazione: prelievo anticipato, costituzione in pugno	12	Art. 42	Entrata in vigore, modifica	19	Art. 23	Divorzio	13	Art. 24	Riduzione delle prestazioni	14				XII.	Allegati	20				Allegato 1	Aliquote di conversione (art. 11 cpv. 3)	21				Allegato 2	Adeguamento in % della rendita di vecchiaia target (art. 11 cpv. 3)	22				Allegato 3	Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito a riscossione di una rendita transitoria (art. 11 cpv. 5)	23				Allegato 4	Direttiva sul risanamento	24																														
Art. 40	Controversie	19																																																																																	
VII.	Finanziamento della proprietà d'abitazione e divorzio	12	Art. 41	Disposizioni transitorie	19	Art. 22	Proprietà d'abitazione: prelievo anticipato, costituzione in pugno	12	Art. 42	Entrata in vigore, modifica	19	Art. 23	Divorzio	13	Art. 24	Riduzione delle prestazioni	14				XII.	Allegati	20				Allegato 1	Aliquote di conversione (art. 11 cpv. 3)	21				Allegato 2	Adeguamento in % della rendita di vecchiaia target (art. 11 cpv. 3)	22				Allegato 3	Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito a riscossione di una rendita transitoria (art. 11 cpv. 5)	23				Allegato 4	Direttiva sul risanamento	24																																				
Art. 41	Disposizioni transitorie	19																																																																																	
Art. 22	Proprietà d'abitazione: prelievo anticipato, costituzione in pugno	12	Art. 42	Entrata in vigore, modifica	19	Art. 23	Divorzio	13	Art. 24	Riduzione delle prestazioni	14				XII.	Allegati	20				Allegato 1	Aliquote di conversione (art. 11 cpv. 3)	21				Allegato 2	Adeguamento in % della rendita di vecchiaia target (art. 11 cpv. 3)	22				Allegato 3	Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito a riscossione di una rendita transitoria (art. 11 cpv. 5)	23				Allegato 4	Direttiva sul risanamento	24																																										
Art. 42	Entrata in vigore, modifica	19																																																																																	
Art. 23	Divorzio	13																																																																																	
Art. 24	Riduzione delle prestazioni	14																																																																																	
			XII.	Allegati	20																																																																														
			Allegato 1	Aliquote di conversione (art. 11 cpv. 3)	21																																																																														
			Allegato 2	Adeguamento in % della rendita di vecchiaia target (art. 11 cpv. 3)	22																																																																														
			Allegato 3	Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito a riscossione di una rendita transitoria (art. 11 cpv. 5)	23																																																																														
			Allegato 4	Direttiva sul risanamento	24																																																																														

I. Premesse

Art. 1 Denominazioni e definizioni

Nei riferimenti alle persone si utilizza la forma maschile per entrambi i sessi. Nel presente regolamento di previdenza si utilizzano le seguenti denominazioni e definizioni:

a) Concetti generali

Fondazione CPE Cassa Pensione Energia;

Cassa di previdenza include tutti i diritti e gli impegni degli assicurati e dei pensionati delle imprese che vi sono gestite;

Commissione di previdenza è l'organo paritetico della cassa di previdenza;

Convenzione di adesione definisce il contratto che disciplina l'adesione di un'impresa alla Fondazione;

Piano di previdenza definisce la cerchia degli assicurati e il salario assicurato nonché i contributi e le prestazioni;

Imprese i datori di lavoro che hanno aderito alla Fondazione in virtù di una convenzione di adesione;

Raggruppamento di imprese gruppo di imprese collegate giuridicamente ed economicamente, che hanno lo stesso piano di previdenza all'interno di una cassa di previdenza, per consentire agli assicurati e ai pensionati un passaggio senza conteggi;

Collaboratore/ lavoratore una persona che ha un rapporto di lavoro con un'impresa affiliata;

Assicurati i collaboratori assicurati nella Fondazione / lavoratori e persone incapaci di lavorare fino al percepimento delle prestazioni o all'uscita dalla Fondazione;

Beneficiari di rendite persone che hanno diritto alle prestazioni di rendita della Fondazione;

Età di pensionamento l'età di pensionamento è 65 anni sia per gli uomini che per le donne;

Pensionamento collocamento in quiescenza dopo il 58° anno di età compiuto;

Rendita di vecchiaia target rendita che viene versata se il grado di copertura si attesta tra il 100% e il 119,9%;

Rendita di vecchiaia di base rendita di vecchiaia garantita (rendita garantita alla nascita del diritto alla rendita secondo art. 65d cpv. 3 lett. b LPP, ultima frase);

Rendita di vecchiaia supplementare rendita che viene versata in aggiunta alla rendita di base, in funzione del grado di copertura conformemente all'allegato. La ripartizione tra rendita di base e rendita supplementare si applica solo alle rendite di vecchiaia e alle rendite per coniugi e conviventi che ne risultano;

Coniugi le persone coniugate a norma del CC e i partner che vivono in unione domestica registrata a norma della LUD;

Conviventi persone non coniugate e non unite in unione domestica registrata, che non hanno un rapporto di parentela con l'assicurato ai sensi dell'articolo 95 CC e che possono dimostrare di convivere ininterrottamente con lui presso lo stesso domicilio ufficiale e nella stessa economia domestica da almeno 5 anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento dell'assicurato, o che provvedono al sostentamento di uno o più figli comuni;

Figli aventi diritto figli naturali e adottivi nonché minori affidati, alla cui cura ed educazione si provvede in modo duraturo e a titolo gratuito;

Minorenni è considerato minorenne chi non ha ancora compiuto 18 anni (art. 14 CC);

In formazione in formazione secondo i criteri legali applicati dall'AVS per il pagamento di una rendita per orfani.

b) Leggi e ordinanze

AVS Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10);

AI Assicurazione federale per l'invalidità (RS 831.20);

LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40);

OPP 2 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1);

LFLP Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.42);

CC Codice civile svizzero (RS 210);

CO Codice svizzero delle obbligazioni (RS 220);

LUD Legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (RS 211.231);

LAINF Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (SR 832.20)

LAM Legge federale sull'assicurazione militare (SR 833.1)

RS Raccolta sistematica del diritto federale (www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html).

Art. 2 Fondazione

- (1) Con la denominazione «CPE Cassa Pensione Energia» è costituita una fondazione con sede a Zurigo ai sensi dell'art. 80 segg. CC, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 LPP.
- (2) Il suo scopo è la previdenza per la vecchiaia e l'invalidità per i collaboratori delle imprese affiliate e, dopo il loro decesso, per i loro superstiti.

- (3) Come fondazione collettiva, la Fondazione gestisce casse di previdenza indipendenti tra di loro, che comprendono tutti i diritti e gli impegni degli assicurati e dei beneficiari di rendite delle imprese partecipanti.

Per gli impegni della previdenza professionale e gli atti della commissione di previdenza risponde unicamente il patrimonio della rispettiva cassa di previdenza.

- (4) La Fondazione offre la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP e a questo scopo è iscritta nel Registro della previdenza professionale. La Fondazione gestisce una cassa di previdenza secondo le disposizioni del presente regolamento per proprio conto e a proprio rischio. È autorizzata a riassicurare singoli rischi presso una compagnia di assicurazione sottoposta alla vigilanza svizzera.
- (5) La previdenza di base è una soluzione integrata, che concede le prestazioni previste dalla LPP e prestazioni superiori alle norme legali. Per ogni assicurato si tiene un «conto testimonio», da cui risultano in ogni momento gli averi di vecchiaia LPP accumulati e i diritti minimi che gli spettano a norma della LPP. La Fondazione può offrire anche piani di previdenza complementari.

Art. 3 Piani complementari

- (1) La conclusione di un piano complementare presuppone che l'impresa gestisca la previdenza di base tramite la Fondazione.
- (2) L'impresa, d'intesa con gli assicurati, stabilisce quali gruppi di assicurati e quali parti del reddito sono assoggettati al piano complementare. I contributi e le prestazioni si basano sul piano di previdenza complementare che viene concluso con le singole imprese. Se il piano di previdenza complementare non prevede altrimenti, le disposizioni del presente regolamento di previdenza si applicano per analogia ai piani complementari. Le disposizioni che non si applicano alla previdenza complementare sono art. 4 cpv. 1 (persone assicurate), art. 5 cpv. 1 e cpv. 4 (salario assicurato), art. 7a (contributi di risparmio volontari), art. 8 (accreti di vecchiaia e avere di vecchiaia), art. 10 (finanziamento del pensionamento anticipato) e art. 11 cpv. 5 (rendita transitoria).

Art. 4 Persone assicurate, condizioni di ammissione

- (1) Nella Fondazione vengono assicurati i collaboratori che hanno compiuto il 17º anno d'età ma non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento e il cui salario annuo supera l'importo minimo stabilito nel piano di previdenza. Rimane riservato il cpv. 2. L'assicurazione decorre dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o insorge per la prima volta il diritto al salario, al più tardi dal momento in cui il collaboratore si reca sul posto di lavoro, ma al più presto dal 1º gennaio dopo il compimento del 17º anno di età.

- (2) Non vengono assicurati nella Fondazione:

- a) i collaboratori che ai sensi dell'AI sono invalidi almeno al 70%, nonché i collaboratori il cui rapporto di assicurazione è prorogato provvisoriamente ai sensi dell'art. 26a LPP;
 - b) i collaboratori che sicuramente o presumibilmente non lavorano in modo permanente in Svizzera e che sono sufficientemente assicurati all'estero, a condizione che chiedano di essere esonerati dall'ammissione alla Fondazione. Questa deroga non vale per le persone che, a norma dei contratti bilaterali e del diritto europeo a cui essi si riferiscono, sono sottoposte alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale.
- (3) I collaboratori assunti o impiegati per un periodo limitato sono assicurati se:
- a) viene concluso un contratto di lavoro di oltre tre mesi;
 - b) il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi: in tal caso il collaboratore è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
 - c) sono stati assunti a più riprese dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi: in tal caso il collaboratore è assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro; tuttavia, se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato convenuto che l'assunzione o l'impiego sarebbe durato più di tre mesi, l'assicurazione inizia contemporaneamente al rapporto di lavoro.

- (3a) I membri dei consigli di amministrazione delle imprese affiliate che non hanno un rapporto di lavoro con queste ultime devono essere assicurati nella Fondazione, se non sono già soggetti all'assicurazione obbligatoria nella loro attività principale o se come attività principale svolgono un lavoro indipendente. L'assicurazione di un'attività accessoria è definita nel piano di previdenza. L'assicurazione corre dall'inizio del mandato, al più presto dall'adempimento delle suddette premesse. Le seguenti disposizioni sul rapporto di lavoro si applicano per analogia.

- (4) La Fondazione non assume alcuna assicurazione facultativa per i collaboratori al servizio di diversi datori di lavoro o imprese (esclusione secondo l'art. 46 LPP).

- (4a) La Fondazione può assumere le riserve di prestazioni dalla precedente previdenza per le prestazioni di previdenza acquisite con le prestazioni di libero passaggio apportate.

- (5) In casi motivati, il Consiglio di fondazione può chiedere un esame dello stato di salute al momento dell'adesione. In base ai risultati di tale esame, la CPE è autorizzata a porre una riserva per motivi di salute sui rischi di decesso e invalidità per una durata massima di cinque anni. La riserva riguarda esclusivamente le affezioni preesistenti e solo le prestazioni sovra obbligatorie. Se durante il periodo della riserva si verifica un caso di previdenza o un'incapacità lavorativa la cui causa conduce a un caso di previdenza, le limitazioni delle prestazioni si applicano per tutta la vita. Se un caso di previdenza o un'incapacità lavorativa la cui causa conduce a un caso di previdenza si verifica prima che sia terminato l'esame dello stato di salute, le suddette limitazioni si applicano se la causa è riconducibile ad affezioni preesistenti. Se un assicurato respinge la riserva per motivi di salute o si rifiuta di cooperare, la copertura assicurativa delle prestazioni sovra obbligatorie decade per un periodo di 5 anni dal momento dell'entrata, fatta eccezione per le prestazioni previdenziali acquisite con le prestazioni di libero passaggio apportate, che erano eventualmente soggette a una riserva di prestazioni già nella previdenza precedente.
- (6) Se la Fondazione in occasione della verifica di un caso di previdenza constata che al momento dell'esame dello stato di salute sono state fatte dichiarazioni false o incomplete (obbligo di denuncia) è autorizzata a disdire la previdenza sulla parte sovra obbligatoria e limitare le sue prestazioni di previdenza ai minimi legali LPP per tutta la vita. La Fondazione chiede il rimborso di eventuali prestazioni versate oltre al dovuto. I contributi già pagati non vengono rimborsati. La disdetta deve essere comunicata per iscritto alla persona assicurata o avente diritto entro 4 mesi dal momento in cui la Fondazione è venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di denuncia. La comunicazione è considerata puntuale se viene consegnata alla posta entro 4 mesi.

Art. 5 Salario assicurato

- (1) Il salario annuo determinante, l'importo di coordinamento, il salario assicurato e un eventuale importo minimo e massimo sono fissati nel piano di previdenza dell'impresa. Il piano di previdenza indica le componenti salariali da assicurare e non da assicurare. Tale piano viene stabilito, all'interno di ogni impresa, da una commissione od organizzazione composta in modo paritetico da rappresentanti degli assicurati e dell'impresa. Per la determinazione delle prestazioni a norma della LPP, occorre fornire le relative indicazioni alla Fondazione.
- (2) Se il salario annuale scende temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, genitorialità, adozione o per motivi simili, esso rimane valido per lo stesso periodo di quanto durerebbe il dovere di pagamento del salario del datore di lavoro secondo l'art. 324a CO o di quanto dura il congedo di maternità secondo l'art. 329f CO, il congedo dell'altro genitore secondo l'art. 329g e l'art. 329g bis CO, il congedo di assistenza secondo l'art. 329i CO o il congedo di adozione secondo l'art. 329j CO. L'assicurato può chiederne tuttavia la riduzione.

- (3) Se il salario annuo scende al di sotto dell'importo minimo stabilito nel piano di previdenza, il rapporto di previdenza termina e viene effettuato il conteggio come in caso di uscita (art. 19 segg.). Nei piani complementari il conteggio non viene effettuato finché l'assicurato rimane nel piano di base e soddisfa le altre condizioni del piano complementare.
- (4) Se un assicurato dopo i 58 anni percepisce un salario ridotto al massimo della metà, può continuare ad assicurare presso la CPE il suo salario assicurato precedente o una parte di esso al massimo fino al compimento del 65° anno di età, a condizione che si paghino i relativi contributi. Fa eccezione una riduzione del salario in seguito al passaggio a un'altra impresa, a invalidità parziale o pensionamento parziale. Il conteggio dei contributi con l'assicurato spetta al datore di lavoro. Il datore di lavoro non è tenuto a partecipare al finanziamento. I dettagli sono disciplinati nel piano di previdenza.
- (5) In caso d'invalidità parziale, la parte invalidità del salario assicurato è calcolata in base al diritto percentuale alla rendita. La parte attiva del salario assicurato è calcolata in base al salario annuo determinante che l'assicurato continua a percepire; l'importo di coordinamento viene moltiplicato per il fattore (1 meno diritto percentuale alla rendita), se non è definito come frazione del salario determinante.

Art. 6 Dovere d'informazione e notifica

- (1) Gli assicurati e i beneficiari di rendite devono informare la Fondazione, in modo veritiero e di propria iniziativa, su tutte le condizioni determinanti per l'assicurazione, come cambiamento dello stato civile e delle condizioni familiari.
- (2) I beneficiari di rendite, su richiesta della Fondazione, devono presentare un certificato di stato civile. Gli invalidi devono notificare eventuali altri redditi da rendita e/o attività lavorativa.
- (3) Gli assicurati e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Fondazione tutte le informazioni necessarie e richieste nonché inoltrare documenti su prestazioni, riduzioni o rifiuti di prestazioni di altri istituti assicurativi o terzi citati all'art. 26. In caso di rifiuto, la Fondazione può sospendere, ridurre o rifiutare le sue prestazioni di suo libero apprezzamento e nel rispetto dei suoi obblighi.
- (4) La Fondazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli assicurati o ai loro superstiti dal mancato rispetto dei suddetti doveri. Se la Fondazione dovesse subire dei danni come conseguenza di una tale violazione, essa può renderne responsabile/i la o le persone colpevoli.
- (5) Se la Fondazione mette a disposizione i rispettivi moduli, la notifica è valida solo se svolta su questa base.
- (6) Se la notifica è soggetta a una determinata scadenza, per il rispetto dei termini è determinante la data di ricevimento presso la CPE.

II. Finanziamento

Art. 7 Contributi

- (1) I contributi annui di risparmio e di rischio sono calcolati in percentuale del salario assicurato. L'importo e la ripartizione dei contributi di risparmio e di rischio tra lavoratori e datori di lavoro sono indicati nel piano di previdenza. Il Consiglio di fondazione è autorizzato ad adeguare i contributi di rischio in funzione dell'andamento dei sinistri di un'impresa.
- (2) Il Consiglio di fondazione può fissare dei contributi per costi amministrativi.
- (3) L'obbligo di contribuzione inizia con l'ammissione alla Fondazione e dura finché l'impresa versa un salario o un'indennità in sostituzione del salario, al massimo però fino all'esonero dal pagamento dei contributi stabilito nel piano di previdenza. Per gli invalidi parziali, l'obbligo di contribuzione cessa in misura proporzionale al grado di rendimento.
- (4) In caso di copertura insufficiente della cassa di previdenza o della Fondazione, il Consiglio di fondazione può esigere dei contributi di risanamento da datori di lavoro, assicurati e beneficiari di rendite al fine di sanare la copertura insufficiente.
- (5) Il datore di lavoro trattiene i contributi dei lavoratori, inclusi i contributi di risparmio volontari di cui all'art. 7a, sul salario mensile e li trasferisce alla Fondazione assieme ai contributi del datore di lavoro.
- (6) I datori di lavoro devono pagare i contributi dovuti alla Fondazione entro 30 giorni dalla fatturazione. In caso di tardato pagamento si applica un tasso annuo di mora del 5% a decorrere dal 31° giorno. I ritardi di pagamento di oltre tre mesi vengono comunicati all'autorità di vigilanza.
- (7) La Fondazione tiene un conto delle riserve dei contributi del datore di lavoro per ogni datore di lavoro affiliato che ne faccia richiesta. Su questo conto il datore di lavoro può effettuare dei versamenti fino a un importo massimo corrispondente a cinque contributi annui del datore di lavoro conformemente ai paragrafi 1 e 2. Il conto frutta un interesse, il cui tasso viene stabilito ogni anno dal Consiglio di fondazione e che può essere positivo, negativo o uguale a zero. Il datore di lavoro può utilizzare questi fondi per pagare i versamenti e i contributi del datore di lavoro, e impedisce alla Fondazione le necessarie istruzioni a tale scopo. Il rimborso al datore di lavoro è escluso.

Art. 7a Contributi di risparmio volontari

- (1) Se previsto dal piano di previdenza, l'assicurato può versare, oltre ai contributi di risparmio di cui all'art. 7, anche dei contributi di risparmio volontari. Questi contributi vengono accreditati all'avere di vecchiaia di cui all'art. 8.
- (2) L'ammontare dei contributi di risparmio volontari è stabilito nel piano di previdenza. Al raggiungimento dell'età di pensionamento non è più possibile versare dei contributi di risparmio volontari.
- (3) I nuovi assicurati comunicano alla Fondazione al più presto un mese prima dell'entrata e al più tardi tre mesi dopo l'entrata se vogliono versare dei contributi di risparmio volontari. Ciò vale anche per le persone che finora erano assicurate presso la Fondazione

tramite un'altra impresa, fatta eccezione per il cambio di lavoro all'interno dello stesso gruppo di imprese. Se la comunicazione giunge entro il 10 di un mese, i contributi di risparmio volontari sono prelevati dal 1° del mese seguente; altrimenti dal 1° giorno del mese l'altro.

- (4) Le persone già assicurate comunicano alla Fondazione entro e non oltre il 10 dicembre l'aliquota di contribuzione valida l'anno successivo. La modifica si applica a partire dal 1° gennaio seguente. In mancanza di una tale comunicazione, è mantenuta l'aliquota di contribuzione precedente risp. non viene riconosciuto alcun contributo di risparmio volontario.

Art. 7b Contributo supplementare delle imprese

Per finanziare le perdite di conversione derivanti dalla differenza tra le aliquote di conversione 4,85% e 5,0% le imprese versano un contributo annuo pari allo 0,55% della somma salariale assicurata.

Art. 8 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia

- (1) Sul conto di vecchiaia di ogni assicurato viene versato ogni anno civile, a partire dall'età stabilita nel piano di previdenza, un accredito di vecchiaia corrispondente ai contributi di risparmio versati secondo il piano di previdenza.
- (2) Per ogni assicurato si tiene un conto di vecchiaia individuale, dal quale risulta l'avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia è composto da
 - a) gli accrediti di vecchiaia con rispettivi interessi,
 - b) le prestazioni d'entrata versate con rispettivi interessi,
 - c) i versamenti facoltativi con rispettivi interessi,
 - d) gli importi, con rispettivi interessi, che sono stati trasferiti e accreditati nel quadro di un conguaglio della previdenza secondo l'art. 22c cpv. 2 LFLP,
 - e) eventuali altri versamenti con rispettivi interessi,
 - f) eventuali contributi di risparmio volontari di cui all'art. 7a, con rispettivi interessi.

L'avere di vecchiaia si riduce quando vengono effettuati prelievi anticipati per proprietà d'abitazione o versamenti in caso di divorzio.

- (3) Il conto di vecchiaia viene tenuto secondo le seguenti regole:
 - a) La commissione di previdenza stabilisce il tasso d'interesse corrisposto sul conto di vecchiaia nel quadro delle direttive emanate dal Consiglio di fondazione. Il tasso di interesse viene fissato ex ante alla fine di ogni anno e si applica all'anno successivo. Se la situazione economica della cassa di previdenza lo esige, il tasso d'interesse può essere inferiore al tasso minimo previsto dalla LPP.
 - b) Gli interessi vengono calcolati alla fine di ogni anno civile sulla base dell'avere di vecchiaia a inizio anno, tenendo conto di eventuali prestazioni d'entrata, versamenti e prelievi anticipati. L'accredito di vecchiaia e il contributo di risparmio volontario del relativo anno civile vengono aggiunti all'avere di vecchiaia senza interessi.
 - c) Se un assicurato esce dall'impresa durante l'anno civile senza passare a un'altra

impresa dello stesso raggruppamento di imprese, gli interessi vengono calcolati in base all'avere di vecchiaia di inizio anno, tenendo conto di eventuali prestazioni d'entrata, versamenti e prelievi anticipati, fino al momento dell'uscita. A ciò si aggiungono l'accredito di vecchiaia e il contributo di risparmio volontario, che corrispondono alla durata assicurativa nell'anno in questione.

- d) Se gli interessi corrisposti sull'avere di vecchiaia sono inferiori al tasso tecnico, il datore di lavoro si impegna a compensare la differenza con i propri fondi, se ciò è previsto dal piano di previdenza.
- (4) In caso d'invalidità totale, l'avere di vecchiaia continua a essere accumulato, con gli accrediti di vecchiaia e gli interessi, dall'inizio del periodo di esonero dal pagamento dei contributi stabilito nel piano di previdenza. Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati in base al salario assicurato al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa. I contributi di risparmio volontari di cui all'art. 7a non sono considerati. Un eventuale adeguamento salariale effettuato indebitamente sarà annullato.
- (5) In caso d'invalidità parziale, l'avere di vecchiaia disponibile al momento dell'inizio della rendita d'invalidità viene diviso in due parti corrispondenti al diritto percentuale alla rendita. L'avere di vecchiaia corrispondente alla parte invalidità viene gestito come per un beneficiario di una rendita d'invalidità e l'avere di vecchiaia corrispondente alla parte attiva viene gestito come per un assicurato.

Art. 9 Prestazione d'entrata, riscatto delle prestazioni regolamentari

- (1) La prestazione d'uscita derivante dai rapporti di previdenza anteriori deve essere trasferita alla Fondazione come prestazione d'entrata. Se non stabilito diversamente nel piano di previdenza, l'intera prestazione d'entrata è destinata alla previdenza di base.
- (2) L'assicurato deve permettere alla Fondazione di consultare i conteggi delle prestazioni d'uscita provenienti dai rapporti di previdenza anteriori.
- (3) L'assicurato deve comunicare al precedente istituto di libero passaggio la sua adesione alla Fondazione. Quando l'assicurato entra nella Fondazione, l'istituto di libero passaggio deve trasferire alla Fondazione il capitale di previdenza.
- (3a) Se un assicurato muore prima che la prestazione di uscita sia stata trasferita dal precedente istituto di previdenza, la Fondazione la richiede a posteriori.
- (4) Un assicurato può versare somme di riscatto in qualsiasi momento fino al verificarsi di un caso di prestazione. L'importo massimo della somma di riscatto è definito nel piano di previdenza. I riscatti effettuati dopo 65 anni di età sono limitati alle prestazioni massime possibili all'età di 65 anni. Questo importo è ridotto
 - di un eventuale avere di libero passaggio, che l'assicurato non ha trasferito alla Fondazione,
 - dell'avere di vecchiaia disponibile,
 - di versamenti già stabiliti a una data futura,
 - dell'avere del pilastro 3a che supera il limite previsto all'art. 60a cpv. 2 OPP2.

Se un assicurato percepisce una rendita di vecchiaia o ha già percepito prestazioni di vecchiaia, queste ultime vengono considerate nella determinazione della somma di riscatto massima. I riscatti possono essere effettuati al massimo tre volte all'anno.

- (4a) Il datore di lavoro può effettuare un riscatto delle prestazioni regolamentari.
- (5) Se sono state prelevate somme anticipate a titolo di promozione della proprietà abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei prelievi anticipati.
- (6) Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero la somma di riscatto annua non deve superare il 20% del salario assicurato. Dopo la scadenza del termine di cinque anni, le somme di riscatto possono essere versate analogamente alle precedenti disposizioni. La Fondazione non accetta trasferimenti di diritti o averi di previdenza dall'estero (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein).
- (7) Se sono stati effettuati dei trasferimenti delle prestazioni di uscita in seguito a divorzio (art. 23) è possibile effettuare dei riscatti volontari solo una volta rimborinati gli importi trasferiti. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità non sussiste la possibilità di rimborso.
- (8) La prestazione d'entrata e i versamenti facoltativi fruttano interessi a partire dal giorno del versamento.
- (9) I datori di lavoro si impegnano a compensare un'eventuale riduzione della rendita di vecchiaia dei loro assicurati dovuta a un abbassamento del tasso d'interesse tecnico con un versamento unico, se previsto dal piano di previdenza.

Art. 10 Finanziamento del pensionamento anticipato

- (1) Dopo aver riscattato la totalità delle prestazioni regolamentari e trasferito tutte le prestazioni di uscita dai precedenti rapporti di previdenza, gli assicurati possono tenere un conto di risparmio complementare. Lo scopo di questo conto di risparmio è limitare o compensare la riduzione della rendita derivante dal pensionamento anticipato e dalla riscossione di una rendita transitoria. I riscatti possono essere effettuati al massimo tre volte all'anno. Si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 9 cpv. 4 – 7.
- (2) Il versamento massimo ammesso sul conto di risparmio complementare è definito nel piano di previdenza.
- (3) Il piano di previdenza stabilisce se e in quale misura il datore di lavoro partecipa al finanziamento del pensionamento anticipato.
- (4) Quando la riduzione della rendita dovuta al pensionamento anticipato e alla riscossione di una rendita transitoria è stata riscattata, in caso di ulteriore occupazione la rendita di vecchiaia non può superare di oltre il 5% l'obiettivo di prestazione massimo all'età di 65 anni. Eventuali averi che superano la soglia del 5% spettano alla Fondazione.
- (5) I versamenti fruttano interessi a partire dal momento del loro ricevimento. Il tasso d'interesse viene stabilito analogamente all'art. 8 cpv. 3.

- (6) Il conto di risparmio complementare viene utilizzato al momento del pensionamento per un aumento della rendita o per una liquidazione in capitale. Un'eventuale rendita transitoria non può essere riscossa sotto forma di liquidazione in capitale. In caso d'invalidità duratura, l'avere di risparmio viene versato all'assicurato in corrispondenza al grado di prestazione. In caso di decesso prima del pensionamento, l'avere di risparmio viene versato agli aventi diritto come capitale di decesso a norma dell'art. 18 cpv. 3 – 6. In caso di uscita dalla Fondazione, il conto di risparmio complementare fa parte della prestazione d'uscita.

III. Prestazioni di vecchiaia

Art. 11 Rendita di vecchiaia, capitale di vecchiaia, rendita transitoria, rendita per figli

- (1) Il diritto alla prestazione di vecchiaia sorge quando l'assicurato va in pensione dopo aver compiuto 58 anni, ma al più tardi dopo il compimento del 65° anno d'età. La prestazione di vecchiaia viene versata sotto forma di rendita e/o di capitale di vecchiaia.
- (2) Se l'assicurato prosegue l'attività lavorativa presso la stessa impresa dopo il 65° anno di età, può mantenere la previdenza, al massimo però fino a 70 anni. Se l'assicurato desidera mantenere la previdenza, ciò deve valere sia per il piano di base sia per eventuali piani supplementari esistenti all'età pensionabile. La previdenza può essere mantenuta senza pagamento di contributi. In tal caso l'avere di vecchiaia frutta interessi. Se si continuano a pagare i contributi di risparmio, per l'ammontare dell'accredito di vecchiaia si applica la stessa aliquota che era valida subito prima del 65° anno di età. Non vengono pagati contributi di rischio; non sono più assicurate le prestazioni d'invalidità e per superstiti. Se un assicurato muore, le rendite per i superstiti sono calcolate in base alle prestazioni di vecchiaia esigibili in quel momento. Vi è la possibilità di un prelievo in capitale ai sensi del cpv. 4 di questo articolo. Il conteggio dei contributi con l'assicurato spetta al datore di lavoro. Il datore di lavoro non è tenuto a partecipare al loro finanziamento. Se il datore di lavoro non partecipa al finanziamento, l'assicurato può scegliere se pagare l'intero contributo di risparmio oppure la parte dei contributi versata finora. I dettagli sono disciplinati nel piano di previdenza.
- (3) L'importo della rendita di vecchiaia target viene calcolato in base all'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento e all'aliquota di conversione indicata in allegato. A questo scopo è determinante l'avere di vecchiaia ancora disponibile dopo un eventuale prelievo di capitale o ridotto in seguito alla riscossione di una rendita transitoria (cpv. 5). La rendita di vecchiaia target non è garantita.

La rendita di vecchiaia di base, che è garantita, ammonta al 90% della rendita di vecchiaia target e viene calcolata in base all'aliquota di conversione indicata in allegato per la rendita di vecchiaia di base garantita. La rendita di vecchiaia di base corrisponde alla rendita garantita all'insorgere del diritto alla rendita ai sensi dell'art. 65d cpv. 3 lett. b LPP, ultima frase.

- (4) Al momento del pensionamento, l'avere di vecchiaia disponibile può essere percepito interamente o parzialmente sotto forma di capitale di vecchiaia. Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono state versate somme di riscatto, le prestazioni risultanti non possono essere percepite sotto forma di capitale. L'assicurato deve comunicare la liquidazione in capitale alla Fondazione prima del pensionamento; la richiesta deve essere inoltrata per iscritto e recare anche la firma del coniuge. La Fondazione può richiedere la legalizzazione della firma del coniuge. In caso di mantenimento della previdenza dopo i 65 anni conformemente al cpv. 2, la liquidazione in capitale deve essere comunicata al più tardi a 65 anni. Se la liquidazione in capitale viene comunicata in modo legalmente valido meno di un mese prima della scadenza, il versamento può subire un ritardo fino a 4 settimane, senza che ciò comporti il pagamento di interessi per questo periodo.

- (5) Il beneficiario di una prestazione di vecchiaia può richiedere una rendita transitoria per il periodo in cui non riceve ancora la rendita di vecchiaia AVS. La rendita transitoria viene stabilita per un periodo prefissato fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS in vigore in quel momento e non può superare l'importo della rendita massima di vecchiaia AVS. L'avere di vecchiaia disponibile si riduce come indicato in allegato. La rendita transitoria viene versata in ogni caso come rendita.
- (6) Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha figli che in caso di un suo decesso avrebbero diritto a una rendita per orfani (art. 17 cpv. 1), ha diritto per ognuno di questi figli a una rendita per figli, corrispondente al 20% della rendita di vecchiaia target. Le rendite per figli sono limitate alla somma di tre rendite per figli.

Art. 12 Pensionamento parziale

- (1) Se il salario di un assicurato, tra il 58° e il 65° anno di età compiuto, si riduce in una prima fase di almeno il 20%, l'assicurato può richiedere un pensionamento parziale. Per la rendita di vecchiaia parziale, risp. il capitale di vecchiaia parziale, e la rendita transitoria si applica per analogia l'art. 11. Ai fini del calcolo della rendita di vecchiaia parziale risp. del capitale di vecchiaia parziale è determinante la percentuale dell'avere di vecchiaia che corrisponde al pensionamento anticipato. L'importo massimo della rendita transitoria viene ridotto in misura proporzionale al pensionamento parziale.
- (2) Le parti dell'avere di vecchiaia rimanenti dopo il pensionamento parziale vengono gestite secondo l'art. 8, come per un assicurato che lavora a tempo pieno. Il salario assicurato è determinato, ai sensi dell'art. 5, in base al salario annuo tuttora percepito. I contributi e gli obblighi di contribuzione si basano sul salario assicurato così determinato, a norma dell'art. 7.
- (3) L'assicurato può percepire la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita o di capitale in modo scaglionato, al massimo in tre fasi. L'ammontare della prestazione di vecchiaia percepita corrisponde al massimo alla riduzione percentuale del salario.

IV. Prestazioni in caso d'invalidità

Art. 13 Invalidità

- (1) L'invalidità è un'incapacità al guadagno totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata.
- (2) Per incapacità al guadagno s'intende la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno della salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e ai provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili.
- (3) Per il riconoscimento dell'incapacità al guadagno e la determinazione del grado d'invalidità è determinante la decisione dell'AI, a condizione che essa si riferisca all'attività lavorativa assicurata e la Fondazione sia stata coinvolta nel procedimento (preavviso). Questa disposizione è valida anche in caso di passaggio da una vecchia rendita a una nuova rendita in seguito alla revisione dell'AI 2021.
- (4) La Fondazione è autorizzata in qualsiasi momento a richiedere una perizia medica sullo stato di salute di un beneficiario di rendita d'invalidità. Se la decisione dell'AI diverge sostanzialmente dalla situazione effettiva, la Fondazione può incaricare un medico di fiducia da lei nominato di valutare l'incapacità al guadagno. In tal caso, per la fissazione del grado d'invalidità è determinante la perdita di guadagno dovuta all'invalidità e misurata in base al salario precedente.
- (5) Se l'assicurato si oppone a un tale esame o rifiuta di assumere un'attività lavorativa che gli viene offerta e può essere pretesa da lui considerando le sue conoscenze e capacità nonché il suo stato di salute, la Fondazione può sospendere, ridurre o rifiutare le prestazioni d'invalidità.

Art. 14 Rendita d'invalidità, rendita per figli

- (1) Se un assicurato diventa invalido prima del pensionamento, ha diritto a una rendita d'invalidità, se
- è invalido almeno al 40% e se era assicurato presso la Fondazione nel momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità, o
 - a causa di un'infermità congenita, al momento dell'inizio dell'attività lavorativa era incapace di lavorare almeno al 20% ma meno del 40% e, quando è aumentata l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità, era assicurato almeno al 40%, o
 - è diventato invalido quando era ancora minorenne e per questo motivo, al momento dell'inizio dell'attività lavorativa, era incapace di lavorare almeno al 20% ma meno del 40% e, quando è aumentata l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità, era assicurato almeno al 40%.
- (2) L'assicurato ha diritto a
- una rendita d'invalidità intera, se è invalido almeno al 70%;
 - una rendita corrispondente al grado d'invalidità, se è invalido almeno al 50%;
- c) una rendita della seguente entità, se è invalido almeno al 40% ma meno del 50%.
- | Grado d'invalidità | Percentuale rendita |
|--------------------|---------------------|
| 49% | 47.5% |
| 48% | 45% |
| 47% | 42.5% |
| 46% | 40% |
| 45% | 37.5% |
| 44% | 35% |
| 43% | 32.5% |
| 42% | 30% |
| 41% | 27.5% |
| 40% | 25% |
- (2a) La rendita d'invalidità stabilita viene aumentata, ridotta o soppressa se il grado d'invalidità subisce una variazione di almeno 5 punti percentuali.
- (3) L'ammontare della rendita d'invalidità intera è stabilito nel piano di previdenza.
- (3a) La rendita d'invalidità inizia analogamente all'inizio delle prestazioni dell'AI, non prima dello scadere del periodo di attesa secondo il piano di previdenza. Se il rapporto di lavoro viene sciolto o modificato prima dello scadere del periodo di attesa e se ne risulta un obbligo anticipato di prestazioni da parte dalla Fondazione, l'impresa deve rimborsare i costi aggiuntivi alla Fondazione.
- (4) La rendita d'invalidità viene corrisposta fino al decesso o, alla scomparsa dell'invalidità o al raggiungimento dell'età di pensionamento. Tuttavia, se la rendita d'invalidità ai sensi del presente regolamento è concomitante con le prestazioni dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il diritto alla rendita d'invalidità dura anche oltre il raggiungimento dell'età di pensionamento. Al raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia o ricalcolata secondo le regole per la determinazione della rendita di vecchiaia. Quest'ultima è determinata in base all'avere di vecchiaia accumulato e disponibile al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento, e all'aliquota di conversione valida in quel momento. Si applicano per analogia le disposizioni riportate in allegato sulla rendita di vecchiaia di base e la rendita di vecchiaia target (aliquote di conversione). Non è possibile una liquidazione sotto forma di capitale al raggiungimento dell'età di pensionamento.
- (5) Se un beneficiario di rendita d'invalidità ha figli che in caso di un suo decesso avrebbero diritto a una rendita per orfani (art. 17 cpv. 1), ha diritto per ognuno di questi a una rendita per figli, corrispondente al 20% della rendita d'invalidità percepita.
- (6) Il diritto alla rendita d'invalidità e alla rendita per figli viene dilazionato, finché l'impresa continua a pagare il salario o finché viene versata una prestazione sostitutiva del salario, che corrisponde almeno all'80% del salario annuo determinante e fino al suo inizio è finanziata almeno per metà dall'impresa.

Determinante è l'ammontare della prestazione sostitutiva di salario prima di un'eventuale riduzione dovuta all'obbligo di prestazione dell'AI.

- (7) Se una persona parzialmente invalida esce dall'impresa, continua a ricevere una rendita d'invalidità parziale, incluse eventuali rendite per figli. Inoltre, per la parte corrispondente alla capacità lavorativa, riceve una prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 19 segg. Le prestazioni per superstiti che rimangono assicurate sono calcolate in funzione della rendita d'invalidità parziale.

V. Prestazioni in caso di decesso

Art. 15 Rendita per coniugi, indennità per coniugi

- (1) In caso di decesso di un assicurato coniugato o di un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità coniugato, il coniuge superstito riceve una rendita per coniugi, a condizione che:
- debba provvedere al sostentamento di uno o più figli oppure
 - abbia superato il 35° anno di età e il matrimonio sia durato almeno 5 anni calcolando anche eventuali anni di convivenza ai sensi dell'art. 16.
- Se il coniuge superstito non soddisfa nessuna di queste condizioni, riceve un'indennità unica pari a tre rendite annue.
- (2) Se il coniuge si risposa perde il diritto alla rendita per coniugi e riceve una liquidazione pari a tre rendite annue.
- (3) L'importo della rendita per coniugi è il seguente:
- in caso di decesso di un assicurato: l'ammontare è stabilito nel piano di previdenza;
 - in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o invalidità: 63 % della rendita corrente di vecchiaia o d'invalidità, se non stabilito altrimenti al momento dell'ammissione di effettivi con soli pensionati e senza assicurati.

Le disposizioni riportate nell'allegato sulla rendita di vecchiaia di base e la rendita di vecchiaia target si applicano per analogia alle rendite per coniugi in caso di decesso di un pensionato.

- (4) Qualora il matrimonio sia durato meno di 10 anni, l'importo della rendita viene ridotto se il coniuge superstito è più giovane di più di 15 anni dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o invalidità defunto. La rendita per coniugi si riduce del 3% dell'importo – ma al massimo del 50% – per ogni anno intero che supera i 15 anni.
- (5) Il coniuge divorziato dell'assicurato defunto risp. del beneficiario defunto di una rendita di vecchiaia o d'invalidità riceve una rendita corrispondente alla rendita minima legale per coniugi divorziati secondo LPP, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al cpv. 1, che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che nella sentenza di divorzio sia stata assegnata una rendita secondo l'art. 124e cpv. 1 o 126 cpv. 1 CC. Il diritto alla rendita per coniugi sussiste finché sarebbe stata esigibile una rendita in base alla sen-

tenza di divorzio. La rendita minima legale prevista dalla LPP per il coniuge divorziato può essere tuttavia ridotta dell'importo, che assieme alle prestazioni dell'AVS per superstiti supera il diritto concesso dalla sentenza di divorzio. Le prestazioni dell'AVS per superstiti vengono tuttavia computate solo nella misura in cui superano il proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.

Art. 16 Prestazioni per conviventi

- (1) Alle stesse condizioni del coniuge (art. 15), il convivente non coniugato, che vive presso lo stesso domicilio ufficiale e la stessa economia domestica, designato dall'assicurato o dal beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità, che sia dello stesso sesso o di sesso diverso, ha diritto a una rendita per superstiti equivalente alla rendita per coniugi, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni da a) a c):
- il convivente abbia superato il 35° anno di età e possa provare di avere vissuto negli ultimi 5 anni prima del decesso ininterrottamente in unione di fatto con l'assicurato deceduto o debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni,
 - l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o invalidità abbia annunciato il convivente per iscritto alla Fondazione quando era ancora in vita, e
 - la Fondazione riceva una richiesta scritta entro tre mesi dal decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, con le necessarie prove allegate.
- (2) I conviventi di assicurati o di beneficiari di rendita di vecchiaia o invalidità coniugati non hanno diritto a una rendita per conviventi.
- (3) Non sussiste inoltre diritto alla rendita per conviventi se la convivenza ai sensi del cpv. 1 è durata meno di 5 anni prima del compimento del 70° anno di età dell'assicurato.
- (3a) Se il convivente superstito riceve un'altra rendita per coniugi o conviventi, questa viene presa in considerazione nel calcolo della prestazione della Fondazione.
- (4) In caso di matrimonio del convivente, la rendita per conviventi si estingue e viene accordata un'indennità pari a tre rendite annue.

Art. 16a Liquidazione in capitale parziale

- (1) In caso di decesso di un assicurato o di un beneficiario di rendita d'invalidità, se è esigibile una rendita per coniugi o per conviventi, la persona beneficiaria può richiedere, fino al primo versamento della rendita, una prestazione in capitale pari a 6 mesi di rendita. In seguito a tale liquidazione in capitale, la rendita per coniugi o per conviventi viene ridotta del relativo importo, calcolato secondo metodi attuariali.

Art. 17 Rendita per orfani

- (1) Quando muore un assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, ogni suo figlio avente diritto riceve una rendita per orfani. Questa rendita viene concessa fino al 18° anno compiuto. Per i figli che sono ancora in formazione o che in seguito a un'infermità fisica o mentale sono incapaci di

lavorare almeno al 70%, il diritto alla rendita sussiste fino al 25° anno compiuto.

- (2) In caso di decesso di un assicurato o di un beneficiario di una rendita d'invalidità, la rendita per orfani corrisponde al 20% della rendita d'invalidità assicurata o corrente al momento del decesso. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia target.

Art. 18 Capitale di decesso

- (1) Se un assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità muore prima di raggiungere l'età di pensionamento e l'avere di vecchiaia accumulato è superiore al versamento unico per le prestazioni a favore del coniuge, convivente, coniuge divorziato e figli oppure se durante l'ultimo rapporto di previdenza con la Fondazione ha effettuato riscatti come descritti in seguito, è esigibile un capitale di decesso.

Il capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile in tutti i piani di previdenza, ridotto del versamento unico per il finanziamento delle prestazioni integrali a favore del coniuge, convivente, coniuge divorziato e figli, ma come minimo ai riscatti volontari personali, ai rimborsi di prelievi anticipati per proprietà d'abitazione e ai rimborsi in seguito a divorzio, che sono stati effettuati durante l'ultimo rapporto di previdenza con la Fondazione, con l'aggiunta degli interessi maturati. Se l'assicurato aveva cambiato posto di lavoro senza interruzione e senza uscire dalla Fondazione, il calcolo dell'ammontare minimo tiene conto anche del precedente rapporto di previdenza.

Le prestazioni di entrata derivanti dai rapporti di previdenza precedenti e i trasferimenti dalla previdenza vincolata privata (pilastro 3a) non sono considerati riscatti volontari.

L'ammontare minimo del capitale di decesso viene decurtato dei prelievi anticipati portanti interessi per proprietà d'abitazione, dei trasferimenti di averi di vecchiaia in seguito a divorzio o delle riduzioni dell'avere di vecchiaia dovute al pensionamento parziale, che sono stati effettuati durante i rilevanti rapporti di previdenza con la Fondazione.

Il cambio di datore di lavoro all'interno dello stesso gruppo di imprese non è conteggiato e non comporta un nuovo rapporto di previdenza.

- (2) In caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia, il capitale di decesso corrisponde a tre volte l'importo della rendita di vecchiaia target annua, ridotta delle rendite di vecchiaia già percepite.
- (3) Hanno diritto al capitale di decesso, indipendentemente dal diritto successorio, le persone riportate nel seguente ordine:
- il coniuge e i figli del defunto, che hanno diritto a una rendita per orfani;
 - in mancanza dei beneficiari di cui alla lett. a) le persone al cui sostentamento l'assicurato deceduto aveva provveduto ininterrottamente negli ultimi cinque anni prima della morte in misura corrispondente come minimo al 50% del loro reddito (incl. contributo di sostentamento), o la persona che negli ultimi cinque anni prima del decesso ha ininterrottamente convissuto con lui in unione di fatto

presso lo stesso domicilio ufficiale e la stessa economia domestica o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, a condizione che questa persona non percepisce già una rendita per coniugi o conviventi;

- in mancanza dei beneficiari di cui alle lett. a) e b) gli altri figli, in loro mancanza i genitori, in loro mancanza i fratelli e le sorelle del defunto;
- in mancanza dei beneficiari di cui alle precedenti lett. a), b) e c) gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, in proporzione della metà del capitale di decesso.

Le persone di cui alla lett. b) hanno diritto alle prestazioni solo se sono state annunciate per iscritto alla Fondazione dall'assicurato o dal beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La Fondazione deve ricevere questa notifica quando l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità è ancora in vita. Gli aventi diritto di cui alla lett. b) devono inoltrare alla Fondazione una domanda scritta entro tre mesi dal decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, allegando le relative prove.

- (4) L'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità può modificare in qualsiasi momento i gruppi di beneficiari indicati al cpv. 3, attraverso una notifica scritta alla Fondazione, nel modo seguente:
- se esistono persone di cui al cpv. 3 lett. b), si possono riunire i beneficiari di cui al cpv. 3 lett. a) e b);
 - se non esistono persone di cui al cpv. 3 lett. b), si possono riunire i beneficiari di cui al cpv. 3 lett. a) e c).

La notifica deve pervenire alla Fondazione quando l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità è ancora in vita.

- (5) L'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità può modificare l'ordine dei beneficiari di cui al cpv. 3 lett. c e definire a piacimento i diritti dei beneficiari all'interno di un gruppo di beneficiari (cpv. 3 e 4) attraverso una notifica scritta alla Fondazione. In mancanza di una tale notifica, il capitale di decesso viene ripartito in parti uguali tra i beneficiari dello stesso gruppo. La notifica deve pervenire alla Fondazione quando l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità è ancora in vita.
- (6) In mancanza delle persone di cui al cpv. 3, il capitale di decesso spetta alla Fondazione.

VI. Prestazioni in caso d'uscita

Art. 19 Prolungamento della copertura

- (1) Il rapporto di previdenza cessa con lo scioglimento del rapporto di lavoro o con la fine di una delle condizioni di cui all'art. 4 cpv. 3a, a meno che non insorga un diritto a prestazioni di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità.

Se l'impresa cessa di pagare il salario o una prestazione sostitutiva del salario secondo l'art. 14 cpv. 6 prima dell'inizio del periodo di esonero

dal pagamento dei contributi, il rapporto di previdenza viene sospeso fino al chiarimento del diritto alle prestazioni e la protezione previdenziale cessa allo scadere del prolungamento della copertura di cui al cpv. 4.

Il rapporto di previdenza cessa, anche se il rapporto di lavoro continua a sussistere, quando il salario annuo determinante scende probabilmente in modo duraturo sotto l'importo minimo previsto dal piano di previdenza, senza che siano esigibili prestazioni di decesso o invalidità.

- (2) Se il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il 58° anno di età compiuto ma prima del raggiungimento dell'età di pensionamento e l'assicurato inizia un'attività dipendente o indipendente oppure è annunciato come disoccupato, può chiedere una prestazione d'uscita al posto delle prestazioni di vecchiaia.
- (3) La prestazione d'uscita diventa esigibile con l'uscita dalla Fondazione. Da questo momento, la prestazione d'uscita frutta l'interesse minimo stabilito dalla LPP. Se la Fondazione non versa la prestazione d'uscita entro 30 giorni dopo aver ricevuto tutti i dati necessari, a partire da questo termine si applica il tasso di mora stabilito dal Consiglio federale.
- (4) L'assicurato rimane assicurato contro l'invalidità e il decesso per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza, ma non oltre l'entrata in un nuovo istituto di previdenza.
- (5) Se la Fondazione deve versare prestazioni per superstiti o invalidità, dopo aver versato la prestazione d'uscita, quest'ultima le deve essere rimborsata nella misura necessaria al versamento delle prestazioni per superstiti o invalidità. In mancanza di rimborso, le prestazioni per superstiti e invalidità vengono ridotte.

Art. 20 Importo della prestazione d'uscita

- (1) La prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile.
- (2) Nel calcolo della prestazione d'uscita viene rispettato l'importo minimo previsto dall'art. 17 LFLP. I contributi di rischio, per costi amministrativi e risanamento ai sensi dell'art. 7 non vengono considerati ai fini del calcolo dell'importo minimo.
- (3) Per la durata della copertura insufficiente e se il tasso d'interesse corrisposto sull'avere di vecchiaia è inferiore al tasso minimo LPP, anche il contributo minimo a norma dell'art. 17 LFLP viene calcolato con lo stesso tasso d'interesse dell'avere di vecchiaia.
- (4) Se un assicurato passa da un'impresa a un'altra, entrambe affiliate alla Fondazione, il passaggio è considerato come uscita dalla Fondazione e nuova entrata. Sono possibili delle deroghe, purché siano altrettanto favorevoli per l'assicurato.

Art. 21 Impiego della prestazione d'uscita

- (1) Se l'assicurato entra in un altro istituto di previdenza, la Fondazione trasferisce la prestazione d'uscita al nuovo istituto.
- (2) Gli assicurati che non entrano in un altro istituto di previdenza devono comunicare alla Fondazione se la prestazione d'uscita debba essere trasferita su un conto di libero passaggio o per la costituzione di una polizza di libero passaggio. In mancanza di una tale

notifica, la prestazione d'uscita, con i rispettivi interessi, viene versata all'istituto collettore non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'uscita.

- (3) L'assicurato può chiedere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio se
 - a) lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (rimane riservato il cpv. 4),
 - b) inizia un'attività lucrativa indipendente, come attività principale, e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria oppure
 - c) la prestazione di libero passaggio è inferiore al suo contributo annuo.

Il versamento in contanti ad assicurati coniugati o partner in unione domestica registrata è ammesso solo con il consenso scritto del coniuge o dell'altro partner. La Fondazione può chiedere la legalizzazione della firma. Se negli ultimi tre anni prima dell'uscita sono state versate somme di riscatto, le prestazioni risultanti non vengono versate in contanti ma trasferite su un conto di libero passaggio o per la costituzione di una polizza di libero passaggio.

- (4) Un assicurato che lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein non può chiedere il versamento in contanti dell'avere di vecchiaia LPP se, a norma delle disposizioni legali di uno stato membro dell'UE, dell'Islanda o della Norvegia, rimane assoggettato all'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità.

VII. Finanziamento della proprietà d'abitazione e divorzio

Art. 22 Proprietà d'abitazione: prelievo anticipato, costituzione in pegno

- (1) Fino a sei mesi prima del pensionamento resp. del raggiungimento dell'età di pensionamento, l'assicurato può chiedere un importo per la proprietà di un'abitazione a uso proprio o per l'ammortamento di prestiti ipotecari gravanti su tale abitazione. Allo stesso scopo può anche costituire in pegno questo importo o il suo diritto alla prestazione di previdenza.
- (2) Fino al 50° anno d'età, l'assicurato può prelevare o costituire in pegno un importo corrispondente all'ammontare della sua prestazione d'uscita. L'assicurato che ha superato il 50° anno d'età può prelevare o costituire in pegno al massimo l'importo più elevato tra i seguenti:
 - a) prestazione d'uscita alla quale avrebbe avuto diritto a 50 anni, sommata con eventuali rimborsi effettuati dopo i 50 anni e ridotta dell'importo che è stato impiegato dopo i 50 anni per prelievi anticipati o realizzazione di pigni per la proprietà d'abitazione;
 - b) la metà della differenza tra la prestazione d'uscita al momento del prelievo e la prestazione d'uscita già impiegata in quel momento per la proprietà d'abitazione.

Se negli ultimi tre anni prima del prelievo sono state versate somme di riscatto, le prestazioni risultanti non possono essere oggetto di un prelievo anticipato.

- (3) Un prelievo anticipato può essere richiesto al massimo ogni cinque anni e deve ammontare almeno a CHF 20 000. Questo importo minimo non vale per l'acquisto di quote di cooperative di costruzione e partecipazioni simili. I prelievi anticipati sono immediatamente imponibili e, a norma della LPP, comportano un'iscrizione nel registro fondiario. I relativi costi sono a carico dell'assicurato.
- (4) Mediante domanda scritta, l'assicurato può chiedere informazioni sull'importo di cui può disporre per la proprietà d'abitazione e sulla riduzione delle prestazioni di vecchiaia che deriva da un tale prelievo.
- (5) Se un assicurato si avvale del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, deve esibire i contratti d'acquisto o costruzione dell'abitazione o i documenti sull'ammortamento dei prestiti ipotecari, il regolamento risp. il contratto di locazione o prestito per l'acquisto di quote di partecipazione a una ditta di costruzione di utilità pubblica e i relativi documenti per partecipazioni simili. Nel caso di assicurati coniugati o partner in unione domestica registrata, il prelievo anticipato e ogni successiva costituzione di un diritto di pegno immobiliare richiedono anche il consenso scritto del coniuge o dell'altro partner. La Fondazione può chiedere la legalizzazione della firma. Per la costituzione in pegno la Fondazione controlla se il coniuge o il partner in unione domestica ha confermato il contratto di pegno.
- (6) Il pagamento dei prelievi anticipati avviene di norma quattro settimane dopo l'inoltro di tutti i documenti necessari. Può essere differito fino a sei mesi e concesso conformemente all'ordine di priorità seguente e nell'ordine in cui sono arrivate le richieste:
 - a) per la costruzione o l'acquisto di un'abitazione;
 - b) per la partecipazione alla proprietà di abitazioni (p.e. quote di una cooperativa edilizia o azioni di una società anonima di inquilini);
 - c) per l'ammortamento obbligatorio di ipoteche esistenti;
 - d) per l'ammortamento facoltativo di ipoteche esistenti.
 In periodi di copertura insufficiente, il pagamento del prelievo anticipato può essere limitato nel tempo o nell'importo oppure rifiutato del tutto, se il prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari.
- (7) In caso di prelievo anticipato, l'avere di vecchiaia viene ridotto dell'importo del prelievo. Se tale taglio provoca una riduzione delle prestazioni d'invalidità o decesso dell'assicurato, questi può concludere un'assicurazione complementare.
- (8) L'importo deve essere rimborsato qualora:
 - a) la proprietà dell'abitazione sia alienata,
 - b) diritti economicamente equivalenti a un'alienazione siano concessi sulla proprietà dell'abitazione oppure
 - c) nessuna prestazione di previdenza sia esigibile in caso di decesso dell'assicurato.
 L'assicurato può rimborsare in qualsiasi momento la totalità o una parte del prelievo anticipato (minimo CHF 10 000). L'importo rimborsato viene attribuito,

nella stessa proporzione del prelievo anticipato, all'avere di vecchiaia LPP e al restante avere di vecchiaia.

Il rimborso può avvenire:

- a) fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia,
- b) all'insorgere di un altro caso di previdenza, oppure
- c) per il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

L'assicurato può chiedere entro tre anni all'ufficio di tassazione competente il rimborso delle imposte pagate.

- (9) La Fondazione può richiedere un'indennità per il disbrigo delle formalità legate al prelievo anticipato.

Art. 23 Divorzio

- (1) Le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio. La base è rappresentata dagli art. 122-124e CC.

Per il conguaglio delle pretese di previdenza nei confronti della Fondazione sono riconosciute solo le sentenze di tribunali svizzeri.

- (2) In caso di divorzio una parte dell'avere di vecchiaia viene trasferita, come stabilito dal giudice, all'istituto di previdenza del coniuge divorziato; ciò comporta una riduzione dell'avere di vecchiaia pari all'importo trasferito. L'assicurato può effettuare un riscatto corrispondente all'avere di vecchiaia trasferito.
- (3) Se al momento del divorzio un coniuge percepisce una rendita d'invalidità (e non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento) e se la Fondazione in virtù della sentenza di un tribunale deve trasferire una parte della prestazione di uscita acquisita durante il matrimonio all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, l'avere di vecchiaia disponibile del beneficiario della rendita d'invalidità (prima del raggiungimento dell'età di pensionamento) viene ridotto in misura corrispondente all'importo trasferito. La riduzione viene addebitata in misura proporzionale al rapporto tra avere di vecchiaia LPP e restante avere di vecchiaia. Le prestazioni assicurate si riducono dell'importo trasferito, in analogia con l'art. 22 cpv. 7. Un eventuale diritto alla rendita d'invalidità e alla rendita per figli, che sussisteva già al momento del promovimento della procedura di divorzio, viene mantenuto fino al raggiungimento dell'età di pensionamento.

- (4) Se al momento del divorzio un coniuge percepisce una rendita d'invalidità dopo aver raggiunto l'età di pensionamento oppure una rendita di vecchiaia e se un tribunale ha stabilito la divisione della rendita di vecchiaia target o della rendita d'invalidità, la rendita di vecchiaia target o la rendita d'invalidità si riduce della quota di rendita assegnata. Secondo l'art. 19h LFLP, la parte di rendita assegnata al coniuge divorziato è convertita in una rendita vitalizia a favore del coniuge divorziato a partire dal momento in cui il divorzio passa in giudicato. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, la parte di rendita assegnata al coniuge divorziato continua a essere computata nel calcolo di un'eventuale riduzione della rendita

d'invalidità secondo l'art. 26. Il diritto alla rendita vitalizia in caso di divorzio decade con il decesso del coniuge divorziato.

- (5) La Fondazione trasferisce la rendita vitalizia in caso di divorzio all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato. La Fondazione e il coniuge divorziato possono convenire un trasferimento sotto forma di capitale al posto di una rendita. La liquidazione in capitale è calcolata secondo metodi attuariali con le basi tecniche della Fondazione. Con il versamento decade qualsiasi altra pretesa da parte del coniuge divorziato.
- (6) Se il coniuge divorziato ha diritto a una rendita d'invalidità intera o ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato secondo LPP, può chiedere il versamento della rendita vitalizia in caso di divorzio. Se il coniuge divorziato ha raggiunto l'età di pensionamento secondo LPP, la rendita vitalizia in caso di divorzio gli viene versata. Può chiederne il trasferimento nel proprio istituto di previdenza a condizione che il regolamento gli consenta ancora un riscatto. Il trasferimento all'istituto di previdenza avviene sotto forma di rendita; il coniuge divorziato e la Fondazione possono tuttavia convenire il trasferimento sotto forma di capitale al posto della rendita conformemente al capoverso 5.
- (7) Se, nel caso di un assicurato o un beneficiario di una rendita d'invalidità, durante la procedura di divorzio subentra l'evento di previdenza vecchiaia, la parte della prestazione di uscita da trasferire e la rendita di vecchiaia target vengono ridotte. La riduzione corrisponde alla somma di cui sarebbero risultati inferiori i pagamenti della rendita (per un beneficiario di una rendita d'invalidità dal raggiungimento dell'età di pensionamento) fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati in base a un avere di vecchiaia decurtato della parte di prestazione di uscita da trasferire. La riduzione viene ripartita per metà ciascuno tra la rendita di vecchiaia target e la parte da trasferire della prestazione di vecchiaia.
- (8) Se un assicurato riceve una prestazione di uscita o una rendita vitalizia in caso di divorzio da parte del coniuge divorziato (in virtù della sentenza di un tribunale), essa viene considerata come somma di riscatto ai sensi dell'art. 9 e attribuita all'avere di vecchiaia LPP e al restante avere di vecchiaia in base alle indicazioni dell'istituto di previdenza che la trasferisce. L'assicurato informa la Fondazione sul suo diritto a una rendita vitalizia in caso di divorzio e le comunica l'istituto di previdenza del coniuge divorziato.
- (9) Le disposizioni sul divorzio si applicano per analogia allo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.

Art. 24 Riduzione delle prestazioni

- (1) I versamenti per proprietà d'abitazione o divorzio provocano una riduzione dell'avere di vecchiaia; la parte LPP viene decurtata in misura corrispondente al rapporto tra l'avere di vecchiaia LPP e il restante avere di vecchiaia.
- (2) I rimborsi e i versamenti con comprovata parte LPP vengono attribuiti nella stessa proporzione dell'addebito all'avere di vecchiaia LPP e al restante avere di

vecchiaia. Altrimenti i rimborsi vengono accreditati, come le prestazioni d'entrata, all'avere di vecchiaia secondo l'art. 8.

VIII. Ulteriori disposizioni

Art. 25 Scadenze e disposizioni sul pagamento

- (1) Il diritto a una prestazione regolamentare inizia quando sono soddisfatte tutte le premesse conformemente al regolamento di previdenza. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia e per superstiti inizia il primo giorno del mese che segue il pensionamento resp. il decesso dell'assicurato. Una rendita d'invalidità viene corrisposta quando è disponibile la decisione giuridicamente valida dell'AI. L'inizio e la durata della rendita si basano sulla decisione dell'AI. Rimane riservato l'art. 14 cpv. 6.
- (2) Le prestazioni della Fondazione sono esigibili come segue:
 - a) le rendite mensilmente, sempre alla fine del mese. Se il diritto a una rendita cessa nel corso di un mese, la rendita viene pagata per tutto il mese;
 - b) se la rendita vitalizia da divorzio per il coniuge divorziato deve essere trasferita a un istituto di previdenza o di libero passaggio, il pagamento della rendita dovuta per un anno di calendario avviene al 15 dicembre dello stesso anno. L'importo è remunerato con la metà del tasso di interesse di cui all'art. 8 cpv. 3.
 - c) i versamenti in capitale entro 30 giorni dalla scadenza.

Se l'assicurato è in ritardo con il pagamento degli alimenti e se tale ritardo è stato comunicato alla Fondazione dall'ufficio competente, i versamenti in capitale pari o superiori a CHF 1000 vengono effettuati non prima di 30 giorni dall'annuncio del pagamento all'ufficio responsabile;

 - d) se le prestazioni devono essere versate retroattivamente a decorrere dal momento in cui è stato fatto valere il diritto, sono remunerate con interessi solo nella misura in cui la Fondazione è in mora. Il tasso di mora della Fondazione corrisponde al tasso di interesse LPP vigente più l'1%
- (3) La Fondazione può chiedere una prova del diritto; se la prova non viene addotta, la Fondazione può differire o rifiutare il pagamento delle prestazioni.
- (4) Se l'indirizzo di pagamento e il domicilio dell'assicurato si trovano in uno stato dell'UE o dell'AELS, la Fondazione effettua il pagamento all'indirizzo che le è stato comunicato dagli aventi diritto. Negli altri casi l'avente diritto deve comunicare un indirizzo di pagamento in Svizzera o riscuotere il pagamento presso la sede della Fondazione. Le prestazioni sono versate unicamente in franchi svizzeri.
- (5) La Fondazione sostituisce la rendita dovuta con una liquidazione unica in capitale se la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore al 5%, la rendita per coniugi o conviventi al 3%, la rendita per orfani a meno dell'1% della rendita massima di vecchiaia AVS. La liquidazione in capitale viene calcolata secondo metodi attuariali. Con il versamento si estinguono tutti

gli ulteriori diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti nei confronti della Fondazione.

- (6) Se è accertato che le prestazioni della Fondazione sono state ricevute indebitamente, la Fondazione può chiederne l'immediato rimborso. Se il rimborso non è possibile, le prestazioni vengono ridotte dell'importo dovuto, calcolato secondo metodi attuariali.

Art. 26 Conteggio di prestazioni di terzi, riduzioni delle prestazioni

- (1) Qualora, in caso d'invalidità di un assicurato o di decesso di un assicurato o di un beneficiario di una rendita d'invalidità, le prestazioni della Fondazione sommate ad altri redditi computabili a favore dell'assicurato o del beneficiario di una rendita d'invalidità e dei suoi figli dovessero generare una rendita corrispondente a più del 100% dell'ultimo salario annuo intero, inclusi gli assegni per i figli, risp. una rendita per superstiti corrispondente a oltre l'80%, le rendite corrisposte dalla Fondazione devono essere ridotte in misura tale da non superare il suddetto limite. A questo scopo le prestazioni uniche in capitale vengono convertite in rendite con metodi attuariali secondo le basi tecniche della Fondazione. Le prestazioni al coniuge superstite e agli orfani vengono sommate. Le prestazioni in capitale derivanti da riscatti volontari (art. 18 cpv. 1 secondo paragrafo) sono escluse dal conteggio. Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare paga una rendita d'invalidità dopo l'età di pensionamento, la rendita di vecchiaia dovuta dalla Fondazione a partire da questo momento è considerata una rendita d'invalidità ai fini dell'applicazione del presente articolo. La Fondazione può verificare in qualsiasi momento le premesse e l'entità di una riduzione e adeguare le sue prestazioni se le condizioni cambiano in misura sostanziale.

- (2) Prima del raggiungimento dell'età di pensionamento sono considerate redditi computabili le seguenti prestazioni e indennità giornaliere:
- prestazioni dell'AVS/AI (e/o di assicurazioni sociali svizzere ed estere) ad eccezione degli assegni per grandi invalidi e indennità per misure di inserimento, indennità uniche in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe;
 - prestazioni dell'assicurazione militare o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
 - prestazioni di altre assicurazioni, ai cui premi ha contribuito almeno per metà il datore di lavoro;
 - prestazioni di istituti di previdenza e libero passaggio.

Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che viene ancora ottenuto o che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto. Nella determinazione del reddito da attività lucrativa ragionevolmente ottenibile ci si basa essenzialmente sul reddito d'invalido definito nella decisione dell'AI. Non viene computato il reddito supplementare ottenuto durante la partecipazione a misure di reinserimento secondo l'art. 8a LAI.

- (2a) Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS le prestazioni vengono decurtate se coincidono con le prestazioni dell'assicurazione militare,

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e con prestazioni paragonabili estere. La Fondazione continua a versare le prestazioni in misura invariata come prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, in particolare non compensa eventuali riduzioni secondo l'art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM.

- (3) In ogni caso vengono concesse come minimo le prestazioni previste dalla LPP e dalle sue regole di conteggio.
- (4) La Fondazione può ridurre o rifiutare le sue prestazioni all'avente diritto se questi ha causato intenzionalmente la morte o l'invalidità o se si oppone a una misura di integrazione dell'AI. La Fondazione non compensa le rendite ridotte o rifiutate dall'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni. Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non compensa interamente una riduzione delle prestazioni AVS perché è raggiunto l'importo massimo previsto (art. 20 cpv. 1 LAINF, art. 40 cpv. 2 LAM), la Fondazione riduce la decurtazione delle proprie prestazioni in misura corrispondente all'importo non compensato.
- (5) La Fondazione può esigere dal richiedente di una prestazione per superstiti o d'invalidità, di cederle le pretese di responsabilità civile che gli spettano nei confronti di terzi per il danno subito, fino a concorrenza dell'ammontare dell'obbligo di prestazione.
- (6) Se l'assunzione della rendita è contestata da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare oppure da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP, l'avente diritto può richiedere di riscuotere una prestazione anticipata dalla Fondazione. Se al momento della nascita del diritto a prestazioni per superstiti e invalidità non è chiaro quale istituto di previdenza abbia l'obbligo di erogare le prestazioni, l'avente diritto può richiedere di riscuotere una prestazione anticipata dall'ultima cassa di previdenza presso la quale era assicurato. La Fondazione eroga le prestazioni nell'ambito del minimo legale LPP.
- (7) Se il caso viene assunto da un altro assicuratore o da un altro istituto di previdenza, questi deve rimborsare gli anticipi entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni.
- (8) In caso di inosservanza degli obblighi regolamentari da parte dell'assicurato o dei beneficiari, la Fondazione ha la facoltà di interrompere, ridurre o rifiutare le prestazioni nell'ambito del suo potere discrezionale. Qualora delle prestazioni di libero passaggio, delle pretese di responsabilità civile, ecc. non venissero trasferite alla Fondazione come previsto dal regolamento, essa effettua un conguaglio con le prestazioni della Fondazione. Se tale conguaglio non fosse possibile, in parte o interamente, i beneficiari sono chiamati a rispondere degli importi dovuti.

Art. 27 Congedo non retribuito / interruzione stagionale

- (1) Durante un congedo non retribuito, l'assicurazione contro i rischi è mantenuta invariata se i contributi di rischio del lavoratore e del datore di lavoro

continuano a essere versati interamente per la durata del congedo.

- (2) I contributi vengono messi in conto al datore di lavoro mensilmente con la normale fatturazione dei contributi. Il datore di lavoro è responsabile dell'incasso dei contributi presso il lavoratore. Se i contributi sono assunti interamente o in parte dal lavoratore, il datore di lavoro può chiederne al lavoratore il pagamento in unica soluzione all'inizio del congedo non retribuito.
- (3) Se la previdenza non viene mantenuta, la protezione assicurativa prosegue solo durante il primo mese del congedo. Qualora subentri un caso di previdenza dopo lo scadere di questo mese, ma prima che venga ripreso il lavoro, vi è diritto alla prestazione d'uscita calcolata fino all'inizio del congedo e maggiorata degli interessi maturati nel periodo intercorso. In caso di decesso si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 18.
- (4) Il congedo non retribuito non può durare più di un anno. Se l'assicurato allo scadere di un anno non riprende il lavoro presso l'impresa, la previdenza cessa e viene versata una prestazione d'uscita. L'impiego della prestazione d'uscita è disciplinato dall'art. 21.
- (5) Se la persona al termine del congedo soddisfa le condizioni per l'ammissione nella Fondazione ai sensi dell'art. 4, la previdenza continua normalmente.
- (6) I lavoratori stagionali che durante la stagione sono occupati regolarmente presso la stessa impresa possono lasciare l'avere di vecchiaia presso la Fondazione durante l'interruzione stagionale, al massimo però per due anni, senza versare contributi. L'avere di vecchiaia frutta interessi. Durante l'interruzione stagionale i rischi d'invalidità e decesso non sono coperti.

Art. 27a Mantenimento della previdenza

- (1) Se il rapporto di lavoro viene sciolto dal datore di lavoro dopo che un assicurato ha compiuto 58 anni, il rapporto di previdenza può essere mantenuto su richiesta dell'assicurato, a condizione che al momento dello scioglimento l'assicurato abbia già compiuto 58 anni o raggiunto l'età minima prevista nel piano di previdenza.

Lo scioglimento di un rapporto di lavoro mediante risoluzione consensuale o le dimissioni dell'assicurato volte ad anticipare la disdetta da parte del datore di lavoro sono equiparate al licenziamento da parte del datore di lavoro.

- (2) L'assicurato ha la possibilità di continuare ad aumentare l'avere di vecchiaia versando dei contributi oppure mantenerlo senza continuare a pagare i contributi di risparmio. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la CPE trasferisce la prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui essa può essere utilizzata per riscattare le intere prestazioni regolamentari.
- (3) L'assicurato può chiedere, un'unica volta all'inizio del mantenimento della previdenza, di assicurare il 100% o il 50% del precedente salario per l'intera previdenza o solo per la previdenza per la vecchiaia. Può inoltre decidere se continuare a pagare i contributi di risparmio volontari secondo la percentuale finora

scelta o se rinunciare all'ulteriore pagamento dei contributi di risparmio volontari.

- (4) L'assicurato deve comunicare alla Fondazione entro 3 mesi dallo scioglimento del rapporto di lavoro se vuole mantenere la previdenza e secondo quale modalità.
- (5) L'assicurato deve farsi carico dei propri contributi e di quelli del datore di lavoro. In caso di copertura insufficiente deve pagare anche i contributi di risanamento che il Consiglio di fondazione stabilisce a carico degli assicurati.
- (6) Il mantenimento della previdenza cessa al subentrare del rischio di decesso o invalidità oppure al raggiungimento dell'età di pensionamento. In caso di passaggio a un nuovo istituto di previdenza cessa se oltre due terzi della prestazione di uscita sono necessari per riscattare le intere prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza. L'assicurato può interrompere in qualsiasi momento il mantenimento della previdenza con un preavviso di 30 giorni a decorrere dalla prossima fine del mese. La Fondazione può disdire il mantenimento della previdenza senza preavviso a decorrere dalla prossima fine del mese se, nonostante un sollecito, non riceve il pagamento di tutti i contributi arretrati entro 30 giorni; in caso di recidiva può disdirlo alla scadenza senza ulteriore preavviso.
- (7) Se la convenzione di adesione con l'ex datore di lavoro viene sciolta, gli assicurati che mantengono la previdenza vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza come gli altri assicurati dell'ex datore di lavoro.
- (8) Se il mantenimento della previdenza è durato più di due anni, le prestazioni previdenziali devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione di uscita non può essere più prelevata o costituita in pegno per l'acquisto di una proprietà d'abitazione a uso proprio.

Art. 28 Esecuzione forzata, costituzione in pegno e cessione, conteggio, rimborso

- (1) Le prestazioni della Fondazione sono esonerate, nei limiti previsti dalla legge, dall'esecuzione forzata. Il diritto alle prestazioni della Fondazione, dietro riserva dell'art. 22, non può essere ceduto né costituito in pegno prima della sua scadenza. Eventuali accordi contrari sono nulli.
- (2) I crediti ceduti dal datore di lavoro alla Fondazione nei confronti di un assicurato o beneficiario di rendita non possono essere conguagliati con le prestazioni della Fondazione. Fanno eccezione i contributi dovuti dall'assicurato.
- (3) Le prestazioni ricevute indebitamente dalla Fondazione devono essere rimborsate o vengono conguagliate con futuri diritti alle prestazioni nei confronti della Fondazione.

Art. 29 Adeguamenti delle rendite

Le rendite vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie della Fondazione; il Consiglio di fondazione decide ogni anno se e in quale misura ciò è possibile. In questa decisione può tener conto dell'influsso che i singoli gruppi di destinatari e beneficiari di rendite hanno sul risultato della Fondazione, risp. di come i singoli gruppi si rapportano in

merito alla remunerazione, alle prestazioni, all'evoluzione dei prezzi e ad altri criteri. Il Consiglio di fondazione motiva la sua decisione nel rapporto di gestione.

Art. 30 Impiego dei fondi liberi

- (1) La commissione di previdenza decide sull'impiego dei fondi liberi della cassa di previdenza.
- (2) Una cassa di previdenza dispone di fondi liberi quando il patrimonio di previdenza a essa assegnato supera la somma del capitale di previdenza, della sua quota di accantonamenti tecnici e del livello target della riserva di fluttuazione.

Art. 31 Entrate e uscite collettive

- (1) I riscatti e i versamenti collettivi sono effettuati attraverso un riscatto degli accantonamenti, delle riserve di fluttuazione e dei fondi liberi, e sono disciplinati in un regolamento sui riscatti e i versamenti collettivi emanato dal Consiglio di fondazione.
- (2) Le premesse e le procedure per la liquidazione parziale sono disciplinate in un regolamento sulla liquidazione parziale emanato dal Consiglio di fondazione.

IX. Organizzazione

Art. 32 Consiglio di fondazione

- (1) Il Consiglio di fondazione è composto da quattro o più membri; i lavoratori e i datori di lavoro vi sono rappresentati con un ugual numero di membri.

I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro vengono nominati in base al regolamento della Fondazione sull'elezione del Consiglio di fondazione. Al momento dell'elezione i membri del Consiglio di fondazione devono avere un rapporto di lavoro con un'impresa affiliata.

Il loro mandato ha la durata di tre anni. È ammessa la rielezione. I consiglieri nominati durante un periodo di mandato in corso, subentrano nel mandato del loro predecessore.

Se il rapporto di lavoro di un membro del Consiglio di fondazione con un'impresa affiliata viene sciolto e non è sostituito da un rapporto di lavoro con un'altra impresa anch'essa affiliata alla Fondazione, il mandato del consigliere termina contemporaneamente alla fine del rapporto di lavoro. In casi eccezionali, il mandato nel Consiglio di fondazione può essere mantenuto e proseguito per un massimo di un anno oltre la cessazione del rapporto di lavoro. La decisione in merito spetta al Consiglio di fondazione. Se il rapporto di lavoro cessa in seguito a pensionamento e se il consigliere riceve una rendita (parziale), il mandato nel Consiglio di fondazione può essere mantenuto su richiesta del membro fino alla sua scadenza. La durata del mandato termina in ogni caso con il compimento del 70° anno di età.

- (2) Il Consiglio di fondazione si autocostituisce. Se il presidente è un rappresentante dei datori di lavoro, il vicepresidente è un rappresentante dei lavoratori e viceversa.
- (3) Il Consiglio di fondazione viene convocato a seconda del bisogno. È capace di deliberare quando è

presente almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori da un lato e dei datori di lavoro dall'altro. Sono ammesse le decisioni per via circolare. Tali decisioni richiedono l'approvazione di tutti i membri.

- (4) I membri del Consiglio di fondazione e tutte le persone incaricate della gestione della Fondazione sottostanno, conformemente all'art. 86 LPP, al segreto professionale riguardo alla situazione personale e finanziaria degli assicurati e delle imprese, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività. Quest'obbligo di segreto professionale sussiste anche dopo la cessazione dell'attività presso la Fondazione o l'impresa.

Art. 33 Compiti del Consiglio di fondazione

- (1) Il Consiglio di fondazione gestisce la Fondazione e delibera su tutte le questioni nell'ambito delle competenze che gli sono attribuite dalla legge, dalle disposizioni dell'atto di fondazione e dal presente regolamento di previdenza. Il Consiglio di fondazione prende tutte le decisioni necessarie al raggiungimento dello scopo della Fondazione ed emana le relative disposizioni di esecuzione. Può delegare singoli compiti e competenze a dei comitati ed emana i necessari regolamenti.
- (2) Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione verso l'esterno e nomina le persone che rappresentano la Fondazione in modo giuridicamente vincolante. Queste persone non devono essere necessariamente membri del Consiglio di fondazione.
- (3) Su riserva delle disposizioni di legge e dell'atto di fondazione, il Consiglio di fondazione è autorizzato a trasferire la gestione o parte di essa a una o più persone membri del Consiglio di fondazione o terzi. A questo scopo il Consiglio di fondazione emana un regolamento di organizzazione e disciplina i relativi rapporti contrattuali.
- (4) Il Consiglio di fondazione disciplina in un regolamento organizzativo in particolare:
 - l'organizzazione,
 - l'assicurazione e il finanziamento,
 - gli investimenti di capitale.

- (5) In caso di mancata partecipazione, omissione o inosservanza delle disposizioni legali o regolamentari nonché delle direttive o istruzioni del Consiglio di fondazione da parte delle casse di previdenza o della loro commissione di previdenza, il Consiglio di fondazione è autorizzato all'adempimento sostitutivo.

Ciò vale in particolare (ma non esclusivamente) per le decisioni o le omissioni della commissione di previdenza riguardo alla remunerazione dei conti di vecchiaia, l'uso dei fondi liberi o il tipo e l'ammontare delle misure di risanamento nonché in tutti i casi di mancata partecipazione della commissione di previdenza, per le casse di previdenza senza una commissione di previdenza valida e per le affiliazioni collettive senza legame economico tra le imprese affiliate.

Art. 33a Commissione di previdenza

- (1) Ogni cassa di previdenza ha una sua commissione di previdenza composta da un uguale numero di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Fa eccezione la cassa di previdenza comune,

in cui la funzione di commissione di previdenza è svolta dal Consiglio di fondazione.

- (2) La commissione di previdenza decide, nel quadro stabilito dal Consiglio di fondazione, sul piano di previdenza (cerchia degli assicurati, prestazioni, finanziamento), sull'impiego dei fondi assegnati e degli utili nonché sul risanamento della cassa di previdenza.

Art. 34 Contabilità, investimenti patrimoniali

- (1) L'esercizio corrisponde all'anno civile. I conti della Fondazione vengono chiusi ogni anno al 31 dicembre.
- (2) Il conto annuale e il rapporto annuale devono essere stilati entro sei mesi dalla fine dell'esercizio.
- (3) Il patrimonio della Fondazione deve essere gestito secondo principi riconosciuti, in particolare nel rispetto delle norme di legge in materia di investimenti, allo scopo di ottenere, accanto alla sicurezza dell'investimento, anche un rendimento adeguato e tenendo conto delle esigenze di liquidità della Fondazione.

Art. 35 Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale

- (1) L'ufficio di revisione esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e presenta al Consiglio di fondazione un rapporto scritto su tale attività.
- (2) Il perito in materia di previdenza professionale esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e presenta al Consiglio di fondazione un rapporto scritto su tale attività.

Art. 36 Informazione degli assicurati

- (1) Ogni assicurato riceve periodicamente un certificato in cui sono riportate le prestazioni presumibili e la prestazione d'uscita.

- (2) Le comunicazioni della Fondazione agli assicurati avvengono per lettera, per via elettronica o per lettera indirizzata alle imprese e destinata alle imprese stesse e ai loro assicurati.
- (3) Il rapporto di gestione e il conto annuale nonché le modifiche del regolamento vengono portati a conoscenza degli assicurati in forma adeguata.
- (4) Gli accertamenti sul trattamento fiscale delle prestazioni, dei contributi e dei riscatti incombono all'assicurato risp. all'impresa.

X. Misure di risanamento

Art. 37 Copertura insufficiente, misure di risanamento

- (1) Se una cassa di previdenza a fine anno denota una copertura insufficiente, saranno applicate le misure previste nella direttiva di risanamento. Esse iniziano il 1º aprile successivo e terminano il 31 marzo, dopo che alla fine dell'anno sia stato ripristinato un grado di copertura di almeno il 100%.
- (2) Le misure disciplinate dalla direttiva di risanamento comprendono l'abolizione degli interessi corrisposti sugli averi nei conti di vecchiaia e di risparmio nonché il versamento di contributi di risanamento da parte di lavoratori e imprese scaglionati in funzione della capacità di risanamento e del grado di copertura della cassa di previdenza. Questi ultimi sono dovuti anche se l'adesione comporta solo beneficiari di rendite. Le rendite di vecchiaia e per coniugi vengono adeguate conformemente alle disposizioni riportate in allegato. È possibile applicare un tasso d'interesse inferiore al tasso minimo previsto dalla LPP per la durata della copertura insufficiente, al massimo però per cinque anni. L'interesse applicato non può essere inferiore di oltre 0,5 punti percentuali al tasso d'interesse minimo.
- (3) Se le misure di cui al cpv. 2 non si rivelano sufficienti, resta riservata la possibilità di un ulteriore rafforzamento delle misure di risanamento.
- (4) La Fondazione deve informare le commissioni di previdenza e l'autorità di vigilanza sulla copertura insufficiente e le misure di risanamento che ne scaturiscono. A loro volta, le commissioni di previdenza informano le imprese, gli assicurati e i beneficiari di rendite raggruppati nella propria cassa di previdenza sulla copertura insufficiente e le misure di risanamento applicate.

XII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 38 Lacune nel regolamento, disposizioni di esecuzione, testo determinante

- (1) Sulle questioni che non sono espressamente o sufficientemente disciplinate dal presente regolamento di previdenza, il Consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare una regolamentazione che corrisponde allo scopo della Fondazione.
- (2) Il Consiglio di fondazione può emanare delle direttive amministrative che contengono delle precisazioni su singoli articoli e garantiscono un'esecuzione uniforme del regolamento di previdenza.
- (3) Il presente regolamento di previdenza è disponibile in lingua italiana, francese, inglese e tedesca. Per l'interpretazione fa fede il testo tedesco del regolamento.

Art. 39 Casi gravi

- (1) In casi particolari e dietro richiesta motivata, il Consiglio di fondazione può derogare alle disposizioni del presente regolamento di previdenza, quando l'applicazione dello stesso comporterebbe gravi conseguenze per l'interessato o gli interessati e se la deroga corrisponde allo scopo della Fondazione.

Art. 40 Controversie

- (1) Le controversie tra un assicurato o un aente diritto e la Fondazione in merito all'interpretazione o l'applicazione del regolamento di previdenza vengono sottoposte in prima istanza al Consiglio di fondazione per una composizione amichevole. Fanno eccezione le divergenze riguardanti l'esame dello stato di salute, sulle quali decide la Direzione. Se non viene raggiunta una composizione amichevole, la controversia viene sottoposta al tribunale competente a norma della LPP. Foro competente è la sede svizzera o il domicilio del convenuto oppure la sede dell'impresa presso la quale è stato assunto l'assicurato.

Art. 41 Disposizioni transitorie

- (1) Per i beneficiari di rendite di invalidità rette dal regolamento di previdenza della CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa (primo delle prestazioni), il diritto alle prestazioni di vecchiaia si basa sulle condizioni regolamentari della CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa (primo delle prestazioni) valide fino al passaggio alla CPE Cassa Pensione Energia. Determinanti sono gli anni assicurativi acquisiti durante la durata dell'assicurazione e attraverso la prestazione di libero passaggio apportata. Se gli anni assicurativi sono riscattati per intero, la parte eccedente viene accreditata a un piano di risparmio separato (ex conto eccedenze). Al momento del pensionamento questo piano viene convertito in una rendita di vecchiaia secondo l'art. 11 cpv. 3 con l'aliquota di conversione in vigore in quel momento presso la Fondazione. È possibile percepire una liquidazione in capitale.

Anche la prestazione di vecchiaia calcolata secondo il primo delle prestazioni viene convertita in una rendita di vecchiaia in due parti, fermo restando che la rendita di vecchiaia target corrisponde alla rendita di vecchiaia calcolata secondo il primo delle

prestazioni. La rendita di vecchiaia target è composta da una rendita di base garantita e da una rendita supplementare. Il 90% della rendita di vecchiaia target corrisponde alla rendita di base garantita. L'adeguamento della rendita supplementare avviene secondo l'allegato 2.

- (2) Le rendite di vecchiaia già in corso il 1° gennaio 2014 e le rendite per coniugi che ne risulteranno in futuro non sono suddivise in una rendita di base e una rendita supplementare. Lo stesso vale per le rendite per coniugi già in corso il 1° gennaio 2014. Le rendite d'invalidità per invalidi che il 1° gennaio 2014 non hanno ancora compiuto 65 anni, saranno sostituite da una rendita di vecchiaia il 1° del mese che segue il compimento del 65° anno di età, secondo l'art. 14 cpv. 4. La rendita di vecchiaia calcolata su questa base sarà ripartita in una rendita di base garantita e una rendita supplementare.
- (3) Gli aumenti dell'avere di vecchiaia concessi al 1° ottobre 2019 con i fondi della cassa di previdenza (p. es. con le riserve di fluttuazione) vengono acquisiti dall'assicurato in rate mensili nell'arco dei prossimi cinque anni, al massimo fino al pensionamento o all'uscita dalla cassa di previdenza. Le parti non acquisite riconfluiscono nella riserva di fluttuazione o nei fondi liberi della cassa di previdenza.
- (4) Per i nuovi casi d'invalidità o le nuove valutazioni che subentrano a partire dal 1° gennaio 2022 si applicano mutatis mutandis le disposizioni transitorie della LPP.

Art. 42 Entrata in vigore, modifica

- (1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce il regolamento di previdenza del 27 marzo 2025.
- (2) Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

Zurigo, 16 gennaio 2026

CPE Cassa Pensione Energia

Il Presidente
Christophe Grandjean

Il Vicepresidente
Luca Baroni

XIII. Allegati

N.	Allegato	Valido dal
1	Aliquote di conversione (art. 11 cpv. 3)	1° ottobre 2024
2	Adeguamento in % della rendita di vecchiaia target (art. 11 cpv. 3)	1° gennaio 2014
3	Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito a riscossione di una rendita transitoria (art. 11 cpv. 5)	1° ottobre 2019
4	Direttiva sul risanamento	1° ottobre 2019

Allegato 1**Aliquote di conversione**

(art. 11 cpv. 3)

La **rendita di vecchiaia di base** garantita (90% della **rendita di vecchiaia target**) si basa sulle seguenti aliquote di conversione in funzione dell'età al momento del pensionamento:

Aliquote di conversione rendita di vecchiaia di base garantita

Età	Aliquote di conversione
58	3.79%
59	3.88%
60	3.97%
61	4.07%
62	4.17%
63	4.28%
64	4.38%
65	4.50%
66	4.64%
67	4.77%
68	4.91%
69	5.08%
70	5.25%

La **rendita di vecchiaia target** si basa sulle seguenti aliquote di conversione in funzione dell'età al momento del pensionamento:

Aliquote di conversione rendita di vecchiaia target

Età	Aliquote di conversione
58	4.21%
59	4.31%
60	4.41%
61	4.52%
62	4.63%
63	4.75%
64	4.87%
65	5.00%
66	5.15%
67	5.30%
68	5.46%
69	5.64%
70	5.83%

Queste aliquote di conversione si riferiscono ad anni d'età interi alle date indicate. I mesi trascorsi vengono considerati in misura proporzionale in riferimento sia all'età sia al momento del calcolo.

Allegato 2 Adeguamento in % della rendita di vecchiaia target (art. 11 cpv. 3)

La rendita di vecchiaia target **non** è garantita e diminuisce o aumenta in funzione del grado di copertura della cassa di previdenza come segue:

Grado di copertura della cassa di previdenza	Adeguamento in % della rendita di vecchiaia target
Inferiore al 90%	-10% (equivale alla rendita di vecchiaia di base)
Uguale o superiore al 90% e inferiore al 100%	- 5%
Uguale o superiore al 100% e inferiore al 120%	0% (equivale alla rendita di vecchiaia target)
Uguale o superiore al 120% e inferiore al 125%	+ 5%
Uguale o superiore al 125%	+ 10%

Il grado di copertura della cassa di previdenza è determinato in base alla riserva di fluttuazione attribuita alla cassa di previdenza al 31 dicembre. L'adeguamento della rendita ha effetto il 1° aprile dell'anno successivo e si applica per un anno.

**Allegato 3 Riduzione dell'avere di vecchiaia in
seguito a riscossione di una rendita
transitoria (art. 11 cpv. 5)**

Durata	Riduzione dell'avere di vecchiaia
7 anni	6,542 volte la rendita transitoria
6 anni	5,662 volte la rendita transitoria
5 anni	4,765 volte la rendita transitoria
4 anni	3,849 volte la rendita transitoria
3 anni	2,915 volte la rendita transitoria
2 anni	1,963 volte la rendita transitoria
1 anno	0,991 volte la rendita transitoria

Per frazioni di anno il valore intermedio viene fissato in
proporzione (1/12 al mese).

Preambolo

La presente direttiva sul risanamento disciplina la procedura da seguire nel caso in cui la cassa di previdenza si trovi in una situazione di copertura insufficiente e debba essere risanata. In casi motivati il Consiglio di fondazione può deviare dalle presenti disposizioni.

Art. 1 Constatazione di una copertura insufficiente

In applicazione delle disposizioni sulla costituzione e lo scioglimento degli accantonamenti e delle riserve della Fondazione, il grado di copertura della cassa di previdenza viene determinato come segue:

- (1) Per il calcolo del grado di copertura vengono considerati unicamente gli attivi e i passivi appartenenti alla cassa di previdenza.
 - Gli attivi della cassa di previdenza consistono in un credito nei confronti della Fondazione basato sui capitali di previdenza, gli accantonamenti tecnici, le riserve di fluttuazione e i fondi propri appartenenti alla cassa di previdenza.
 - I passivi della cassa di previdenza consistono nei capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici che le appartengono.
- (2) Il grado di copertura della cassa di previdenza corrisponde agli attivi della cassa di previdenza divisi per i passivi espressi in percentuale. Una copertura insufficiente sussiste quando il grado di copertura così calcolato è inferiore al 100%.

Art. 2 Capacità di risanamento

- (1) Il parametro determinante per valutare la necessità, la tipologia, l'importo e la durata delle misure di risanamento è la capacità di risanamento della cassa di previdenza.
- (2) La capacità di risanamento della cassa di previdenza è determinata dal rapporto tra i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza da un lato e la sua somma salariale assicurata e il tasso tecnico della Fondazione dall'altro.
- (3) Per l'ammontare dei contributi delle imprese e degli assicurati secondo l'art. 3 sono determinanti la proporzione del capitale di previdenza dei pensionati rispetto al capitale complessivo e il grado di copertura.

Art. 3 Misure di risanamento

- (1) In caso di copertura insufficiente
 - a) non si concedono più interessi sugli averi di vecchiaia e i conti di risparmio degli assicurati e
 - b) le imprese e gli assicurati maggiori di 18 anni sono tenuti a versare ogni anno un contributo di risanamento secondo il cpv. 2.
- (2) Per i contributi di risanamento, modulati in funzione della capacità di risanamento e il grado di copertura, si applicano le aliquote in percentuale del salario assicurato riportate nel complemento.

Art. 4 Momento e durata del risanamento

- (1) Il grado di copertura determinante per le misure di risanamento di cui all'art. 3 viene calcolato al 31 dicembre di ogni anno. Se il grado di copertura della cassa di previdenza al 31 dicembre di un anno è inferiore al 100%, il 1° aprile seguente entrano in vigore automaticamente le misure di risanamento di cui all'art. 3.
- (2) Le misure di risanamento terminano il 31 marzo dopo che il 31 dicembre precedente il grado di copertura ha raggiunto di nuovo almeno il 100%.
- (3) Se il grado di copertura peggiora rispetto all'anno precedente e di conseguenza viene superata una soglia delle misure di risanamento correnti, dal 1° aprile successivo si applicano misure di risanamento più severe.
- (4) Se il grado di copertura migliora rispetto all'anno precedente e di conseguenza viene superata una soglia delle misure di risanamento correnti, dal 1° aprile successivo si applicano misure di risanamento meno severe. Il Consiglio di fondazione può tuttavia decidere di mantenere le misure di risanamento precedenti.
- (5) Le variazioni del grado di copertura e delle aliquote per i contributi di risanamento vengono comunicate per iscritto alle imprese all'inizio di marzo.
- (6) In casi particolari il Consiglio di fondazione può stabilire contributi di risanamento più bassi o anche più elevati. Può sospendere le misure di risanamento o disporre misure aggiuntive.

Complemento

Valori secondo l'art. 3

Percentuale dei pensionati rispetto al capitale di previdenza inferiore al 55%

Grado di copertura (GC)	Contributo di risanamento delle imprese *	Contributo di risanamento degli assicurati*
95% ≤ GC < 100%	3.6% dei salari assicurati	2.4% del salario assicurato
90% ≤ GC < 95%	6.0% dei salari assicurati	4.0% del salario assicurato
85% ≤ GC < 90%	6.6% dei salari assicurati	4.4% del salario assicurato
GC < 85%	7.2% dei salari assicurati	4.8% del salario assicurato

Percentuale dei pensionati rispetto al capitale di previdenza tra il 55% e il 65% compreso

Grado di copertura (GC)	Contributo di risanamento delle imprese*	Contributo di risanamento degli assicurati*
95% ≤ GC < 100%	4.2% dei salari assicurati	2.8% del salario assicurato
90% ≤ GC < 95%	7.2% dei salari assicurati	4.8% del salario assicurato
85% ≤ GC < 90%	12.0% dei salari assicurati	8.0% del salario assicurato
GC < 85%	12.6% dei salari assicurati	8.4% del salario assicurato

Percentuale dei pensionati rispetto al capitale di previdenza superiore al 65%

Grado di copertura (GC)	Contributo di risanamento delle imprese*	Contributo di risanamento degli assicurati*
95% ≤ GC < 100%	6.0% dei salari assicurati	4.0% del salario assicurato
90% ≤ GC < 95%	12.0% dei salari assicurati	8.0% del salario assicurato
85% ≤ GC < 90%	15.0% dei salari assicurati	10.0% del salario assicurato
GC < 85%	15.0% dei salari assicurati	10.0% del salario assicurato

* Il contributo di risanamento dell'impresa si basa sull'intera somma salariale assicurata, cioè inclusi i piani bonus e indennità per lavoro a turni. Il contributo di risanamento dell'assicurato si basa sul suo intero salario di risparmio, ossia inclusi i bonus e le indennità per lavoro a turni.

Per sgravare gli assicurati, l'impresa può assumere una quota maggiore di contributi, ma deve comunicarlo immediatamente alla Fondazione.

Gli assicurati che proseguono il processo di risparmio durante un congedo non retribuito o un'interruzione stagionale e che durante questo periodo si sono impegnati a versare i contributi dell'impresa, devono assumersi anche i contributi di risanamento di quest'ultima. Lo stesso vale per il proseguimento dell'assicurazione sul salario precedente secondo l'art. 5 cpv. 4 e il mantenimento della previdenza secondo l'art. 11 cpv. 2 del regolamento di previdenza.

